SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 gennaio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE AGLI ABBONATI

Si comunica che a decorrere dal *15 gennaio 1996* è *sospeso* l'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* a tutti coloro che non risulteranno in regola con il pagamento del canone di abbonamento per il nuovo anno.

Gli abbonati 1995, che abbiano invece effettuato tale versamento in data successiva al 20 dicembre 1995, sono pregati, per evitare l'interruzione del servizio, tenendo anche conto degli inevitabili tempi necessari per la riattivazione dell'abbonamento stesso, di inviare via fax copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone per il 1996 ai seguenti numeri: 06/85082520 - 06/85082517 - 06/85082242.

Al fine di evitare che l'attivazione del nuovo abbonamento possa subire ritardi, è necessario indicare in ogni comunicazione il proprio numero di abbonamento riportato nell'etichetta di spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei trasporti
e della navigazione

DECRETO 18 gennaio 1996.

Proroga del termine di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 15 settembre 1995, recante: «Determinazione dei tempi e delle modalità per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui all'art. 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, in materia di interporti» . . . . Pag. 3

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

DECRETO 27 dicembre 1995.

Terza variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1995 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo Pag. 3

Ministero delle finanze

DECRETO 11 gennaio 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Salerno . . . . . . Pag. 8

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale
per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995.

Modificazioni inerenti il programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale . . . . Pag. 8

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Garante per la radiodiffusione e l'editoria

PROVVEDIMENTO 19 gennaio 1996.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per l'elezione suppletiva alla Camera dei deputati fissata per il giorno 25 febbraio 1996 . . . . Pag. 10

Università di Perugia

DECRETO RETTORALE 29 dicembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 10

CIRCOLARI

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

CIRCOLARE 11 gennaio 1996, n. 1.

Disposizioni relative alla trasformazione industriale degli agrumi soggetta a compensazione finanziaria CEE . . Pag. 11

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della sanità: Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano Pag. 19

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 19 gennaio 1996 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 Pag. 23

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Romano d'Ezzelino . . . . . Pag. 23

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili in comune di Arzignano Pag. 23

Ministero delle finanze: Bollettino ufficiale della Lotteria Nazionale Italia 1995 Pag. 24

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di società cooperative . . . . Pag. 30

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Accademia nazionale di medicina - Forum per la formazione biomedica», in Roma . . . . Pag. 30

Università di Milano: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 30

Università cattolica del Sacro Cuore di Milano: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 30

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Messina: Nomina del conservatore del registro delle imprese. Pag. 30

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno: Nomina del conservatore del registro delle imprese. Pag. 30

Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Gorizia: Nomina del conservatore e del sostituto conservatore del registro delle imprese . . . . Pag. 30

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 23 novembre 1995). Pag. 31

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 15 dicembre 1995) . . . . Pag. 31

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 20, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 18 gennaio 1996) . . . . Pag. 31

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 18 gennaio 1996.

Proroga del termine di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 15 settembre 1995, recante: «Determinazione dei tempi e delle modalità per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui all'art. 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, in materia di interporti».

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 4 agosto 1990, n. 240, capo I, concernente interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e successive modificazioni ed integrazioni apportate con legge 30 maggio 1995, n. 204;

Visto il decreto ministeriale n. 78-T in data 15 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1995, con il quale, in ottemperanza al comma 1 dell'art. 6 della citata legge n. 204/1995, il Ministro dei trasporti e della navigazione ha definito i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui alla legge n. 240/1990;

Considerato che è emersa la necessità di prevedere la concessione di una proroga del termine fissato dal precitato decreto ministeriale n. 78/1995 per la presentazione della prescritta complessa documentazione;

Ritenuto di dover prorogare di sessanta giorni il termine indicato nel suindicato decreto ministeriale n. 78/1995;

Decreta:

Il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1995, recante «Determinazione dei tempi e delle modalità per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui all'art. 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, in materia di interporti», è prorogato di sessanta giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 gennaio 1996

Il Ministro: CARAVALE

96A0365

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 dicembre 1995.

Terza variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1995 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge n. 845/1978 costitutivo del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto il decreto 8 marzo 1995 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1995 del Fondo già citato;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1995 con il quale è stata approvata la prima nota di variazione al suddetto bilancio di previsione;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1995 con il quale è stata approvata la seconda nota di variazione al suddetto bilancio di previsione;

Considerata la necessità di operare uno spostamento di fondi mediante riduzione dei capitoli 4001 e 9001 e del parallelo incremento dei capitoli 4003 e 9003 per i fascicoli F.S.E. di seguito indicati per gli importi a fianco di ognuno segnati:

fasc. 941001 L. 51.191.221.514;

fasc. 917011 L. 652.097.687;

fasc. 917010 L. 353.220.392;

fasc. 917009 L. 353.220.392;

fasc. 946001 L. 39.251.169.000,

per un totale di L. 91.800.928.985;

Considerata la necessità di operare uno spostamento di fondi per L. 1.828.495.483 mediante riduzione dei capitoli 4001 e 9001 e contemporaneo parallelo incremento dei capitoli 4002 e 9002 per il fascicolo F.S.E. 940027;

Considerata la necessità di riportare all'importo effettivamente versato dal Ministero del tesoro - IGFOR il finanziamento pervenuto dal F.S.E. per il fascicolo 936103, mediante riduzione dello stanziamento di L. 13.181.928.735 già inserito nel bilancio di previsione 1995 per un importo di L. 6.021.750.000 corrispondenti alla somministrazione effettuata direttamente dal Ministero del tesoro - IGFOR al beneficiario (IRI S.p.a.);

Considerata la necessità di istituire il capitolo 6020 per accogliere le somme destinate al finanziamento degli oneri assicurativi relativi ai lavori socialmente utili (art. 18, comma 13, del decreto-legge n. 515/1995), che è alimentato per lo stanziamento di L. 3.000.000.000 mediante parallela riduzione del capitolo 6018;

Vista la decisione CEE C(93)1646 del 13 ottobre 1993 con la quale è stata disposta la compensazione fra alcuni finanziamenti F.S.E. relativi 1984 con altri finanziamenti relativi all'annualità 1994, come meglio indicato nell'allegato *A* al presente decreto, e che di fatto comporta la riduzione dei fascicoli appresso indicati per gli importi a fianco di ognuno segnati e, corrispondente pari incremento del fascicolo 936101 per la somma di L. 17.635.517.235 (fascicolo 940026: riduzione di L. 8.817.758.616; fascicolo 940029: riduzione di L. 8.817.758.619);

Vista la nota n. 5715 del 20 marzo 1995 del F.S.E. con la quale è stata data comunicazione della compensazione per responsabilità sussidiaria dello Stato membro e di cui all'allegato *B* al presente decreto che di fatto comporta la riduzione del finanziamento del fascicolo 940030 per L. 2.985.541.113 con parallelo incremento delle disponibilità del fascicolo 936033;

Vista la nota n. 14179 del 13 luglio 1995 del F.S.E. con la quale è stata data comunicazione della compensazione per responsabilità sussidiaria dello Stato membro e di cui all'allegato *C* al presente decreto e che di fatto comporta la riduzione per L. 3.365.261.436 del finanziamento erogato per il fascicolo 936104;

Vista la nota n. 186594 del 16 ottobre 1995, e le note numeri 193264 del 16 ottobre 1995 e 202073 del 29 novembre 1995 del Ministero del tesoro - IGFOR con le quali sono state versate al Fondo di rotazione, citato nelle premesse, rispettivamente la somma di L. 59.089.111.842 per il fascicolo 938002, la somma di L. 8.753.579.866 per il fascicolo 936103 e la somma di L. 477.991.630 per il fascicolo 948001 che devono essere portate in aumento dei capitoli 4001 delle entrate e 9001 delle uscite per un totale di L. 68.320.683.338;

Decreta:

Art. 1.

Nella sezione uscite del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1995 del Fondo di rotazione citato nelle premesse è istituito il seguente capitolo:

Sezione uscite, Titolo 1° - ctg. 06: capitolo 6020: oneri assicurativi relativi ai lavori socialmente utili (art. 18, comma 13, del decreto-legge n. 515/1995).

Art. 2.

Sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione ai capitoli sottoindicati per gli importi a fianco di ognuno segnati:

Sezione entrate, Titolo 3°:

capitolo 4001 somme affluite dal F.S.E. per il finanziamento di attività di formazione professionale gestita dal Ministero del lavoro. . L. 99.651.174.468

Sezione entrate, Titolo 1° ctg. 06:

capitolo 6018: somme da versare al Ministero del tesoro per la riassegnazione al Ministero del lavoro (decreto-legge n. 416/1995). . . » 3.000.000.000

Sezione uscite, Titolo 2°:

capitolo 9001: somme da erogare ad organismi beneficiari di finanziamenti F.S.E. gestiti dal Ministero del lavoro . . . . » 99.651.174.468

Art. 3.

Sono apportate le seguenti variazioni in aumento ai capitoli sottoindicati per gli importi a fianco di ognuno segnati:

Sezione entrate, Titolo 3°:

capitolo 4001: somme affluite dal F.S.E. per il finanziamento di attività di formazione professionale gestite dal Ministero del lavoro. . L. 68.320.683.338

capitolo 4002: somme affluite dal F.S.E. per il finanziamento della formazione professionale all'estero » 1.828.495.483

capitolo 4003: somme affluite dal F.S.E. per il finanziamento dell'assistenza tecnica ai programmi di interesse comunitario . . . . » 91.800.928.985

Sezione uscite, Titolo 1° - ctg. n. 06:

capitolo n. 6020: oneri assicurativi relativi ai lavori socialmente utili » 3.000.000.000

Sezione uscite, Titolo 2°:

capitolo 9001: somme da erogare ad organismi beneficiari finanziamenti F.S.E. ricompresi in progetti a titolarità del Ministero del lavoro » 68.320.683.338

capitolo 9002: somme da erogare ad organismi beneficiari di finanziamenti F.S.E. per attività formative all'estero . . . . » 1.828.495.483

capitolo 9003: somme affluite dal F.S.E. per assistenza tecnica ai programmi di interesse comunitario » 91.800.928.985

Art. 4.

Nel capitolo 4001 della sezione entrate e nel capitolo 9001 della sezione uscite sono apportate le seguenti variazioni ai finanziamenti relativi ai fascicoli sottoindicati:

Fasc. F.S.E.	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione
936101 . .	L. 17.635.517.235	
940029 . .		L. 8.817.758.619
940026 . .		» 8.817.758.616
936033 . .	» 2.890.711.222	
940030 . .		» 2.890.711.222
936104 . .	» 3.365.261.436	» 3.365.261.436

Art. 5.

Sono approvate le variazioni al bilancio di previsione delle entrate e delle uscite del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo per l'esercizio finanziario 1995 quale risultano dai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4.

Roma, 27 dicembre 1995

Il Ministro: TREU

ALLEGATO *A*

FASCICOLI IL CUI CREDITO È STATO COMPENSATO DAL F.S.E. CON IL FASCICOLO A FIANCO INDICATO

Compensazione di cui alla Dec. CEE C(93)1646 più rettifica nota n. 10950 del 1° giugno 1995 D.G. V F.S.E

Fascicolo compensato	Titolare finanziamento		Compensazione Lit.	ECU	Fascicolo decurtato
842142	Ministero del lavoro		267.816.570	133.490,46	940026
842144	Ministero del lavoro		20.044.500	9.990,98	940026
842145	Ministero del lavoro		357.662.315	178.273,16	940026
842146	Ministero del lavoro		2.218.654.740	1.105.866,01	940026
842147	Ministero del lavoro		5.886.224.705	2.933.929,15	940026
842149	Ministero del lavoro		67.355.786	33.572,81	940026
		Totale . . .	8.817.758.616	4.395.123,00	
842149	Ministero del lavoro		1.248.895.105	622.499,13	940029
842150	Ministero del lavoro		1.230.277.979	613.219,61	940029
842151	Ministero del lavoro		379.413.865	189.115,00	940029
842156	Ministero del lavoro		17.736.990	8.840,82	940029
842160	Ministero del lavoro		3.005.560.950	1.498.091,45	940029
842161	Ministero del lavoro		2.935.873.730	1.463.356,56	940029
		Totale . . .	8.817.758.619	4.395.123,00	
		Totali . . .	17.635.517.235	8.790.246,00	

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

ALLEGATO *B*

Compensazione di cui alla nota n. 5715 del 20 marzo 1995 D.G. V F.S.E.

Fascicolo compensato	Titolare finanziamento		Compensazione Lit.	ECU	Fascicolo decurtato
869000	Ministero del lavoro		185.041.061	92.231,84	940030
869000	Ministero del lavoro		89.133.000	44.427,44	940030
869000	Ministero del lavoro		73.830.000	36.799,82	940030
869008	Ministero del lavoro		345.161.380	172.042,20	940030
869013	Ministero del lavoro		162.438.641	80.965,90	940030
879006	Ministero del lavoro		41.760.640	20.815,17	940030
890186	Ministero del lavoro		9.990.470	4.979,65	940030
		Totale . . .	907.355.192	452.262,02	
881721	Calz. Maylander		12.685.148	6.322,78	940030
881995	Cepid		54.675.093	27.252,25	940030
881996	Cepid		19.111.099	9.525,73	940030
891860	Consagri		50.802.500	25.321,99	940030
891861	Consagri		52.068.343	25.952,94	940030
891862	Consagri		53.334.186	26.583,89	940030
891863	Consagri		51.562.006	25.700,56	940030

Fascicolo compensato	Titolare finanziamento	Compensazione Lit.	Compensazione ECU	Fascicolo decurtato
871329	Cai-Consagri	34.407.080	17.149,86	940030
891322	Coop. Il Ceppo	4.948.602	2.466,58	940030
871762	Ente Teatr. Petr.	52.138.719	25.988,02	940030
891249	Europ School	2.114.198	1.053,80	940030
850906	F.E.R.	4.528.476	2.257,17	940030
871725	Fond. Breda	46.141.458	22.998,74	940030
850173	Kam di Menigna	21.841.130	10.886,49	940030
850200	Impe S.p.a.	137.676.000	68.623,21	940030
850760	Ital Energie	34.442.000	17.167,27	940030
880134	Incoop Torino	29.309.724	14.609,14	940030
871260	Ircof	3.494.583	1.741,84	940030
871261	Ircof	7.446.048	3.711,41	940030
880719	Ist. Imm. Ge.	15.055.301	7.504,16	940030
881311	Junior Jet Divis	59.021.493	29.418,67	940030
881298	La Nuova Elettron.	11.006.197	5.485,93	940030
893228	Leonessa	53.190.593	26.512,31	940030
850196	Mstm Taranto	61.041.750	30.425,64	940030
871772	Off. Massari	45.711.292	22.784,33	940030
891806	Ome Cap S.p.a.	38.476.184	19.178,06	940030
860660	Pacinotti S.a.s.	12.495.602	6.228,31	940030
871074	Proter	18.637.776	9.289,81	940030
871922	Proter	45.628.530	22.743,08	940030
871923	Proter	88.394.566	44.059,38	940030
871924	Proter	42.789.337	21.327,91	940030
871933	Proter	21.162.177	10.548,07	940030
881038	Proter	94.829.891	47.267,00	940030
881059	Proter	16.623.734	8.285,93	940030
881906	Proter	32.867.553	16.382,50	940030
881926	Proter	32.264.316	16.081,82	940030
881928	Proter	50.085.702	24.964,71	940030
891036	Proter	11.361.939	5.663,24	940030
881964	Quantest	11.890.293	5.926,60	940030
883912	Quantest	18.080.289	9.011,94	940030
790221	S. Maria Grazie	63.346.050	31.574,20	940030
881372	SG3 Conf.	12.601.946	6.281,31	940030
871730	S G T	38.687.229	19.283,26	940030
850902	Silma S.p.a. Rivoli	49.610.699	24.727,95	940030
841700	Volani Sud	35.365.320	17.627,49	940030
830180	Enafla	27.249.142	13.582,06	940030
830186	Enafla	24.015.250	11.970,18	940030
842384	Enafla	53.902.069	26.866,94	940030
841978	Enafla	161.287.008	80.391,88	940030
850077	Enafla	16.468.362	8.208,49	940030
881304	Como. Id	142.311.938	70.933,95	940030
	Totale . . .	2.985.541.113	1.488.113,00	

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

ALLEGATO *C*

FASCICOLO IL CUI CREDITO È STATO COMPENSATO DAL F.S.E. CON IL FASCICOLO A FIANCO INDICATO

Compensazione di cui alla nota n. 14179 DG V del 13 luglio 1995

Fascicolo compensato	Titolare finanziamento	Compensazione Lit.	ECU	Fascicolo decurtato
893923	Anida Palermo	48.779.385	22.264,03	936104
842076	Ass. Gen. Coop. Ital.	63.982.260	29.202,98	936104
850905	Cair S.r.l.	4.881.699	2.228,12	936104
850908	Cair S.r.l.	8.132.912	3.712,05	936104
891833	Cefocoop	17.340.958	7.914,81	936104
891834	Cefocoop	39.286.858	17.931,43	936104
864056	Centro FP Federaz.	72.099.377	32.907,81	936104
870636	Coop. Agric. Valleogra	16.937.278	7.730,56	936104
850078	Core Italiana	95.403.000	43.544,12	936104
850627	Ente Scuola Edile FG	88.617.980	40.447,29	936104
861714	Ente Scuola Edile FG	182.621.264	83.352,55	936104
881340	Ferrovia Adriatica S.G.	19.956.767	9.108,73	936104
842235	Indesit	13.926.313	6.356,29	936104
842375	Indesit	1.052.342.400	480.313,29	936104
881525	Indesit	99.370.644	45.355,05	936104
879026	Ministero dei beni culturali	916.944.545	418.514,59	936104
871741	Mitem Sud	97.622.113	44.556,98	936104
850183	Paolo Ferraris S.r.l.	69.831.300	31.872,61	936104
850795	Sielte	19.800.000	9.037,18	936104
842079	Sopr. archeol. NA e CE	16.330.514	7.453,62	936104
842140	Tomaificio Bertuzzo	40.443.912	18.459,53	936104
842073	Ass. Gen. Coop. Ital.	87.257.500	39.826,33	936104
820186 001/A/02	Btc Formaz. Italia	53.402.671	24.374,21	936104
881163	Fondazione 7 Soli	71.438.052	32.605,97	936104
881907	Fondazione 7 Soli	114.256.209	52.149,16	936104
890532	Fondazione 7 Soli	54.255.525	24.763,47	936104
	Totale . . .	3.365.261.436	1.535.982,76	

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

96A0308

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 gennaio 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Salerno.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Campania e la Calabria n. 12847 del 18 novembre 1995 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Salerno;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica, nell'ambito cittadino, che si e protratta per l'intera mattinata del giorno 17 novembre 1995;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 17 NOVEMBRE 1995

Regione Campania:

ufficio tecnico erariale di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1996

p. *Il direttore generale:* COLICA

96A0324

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995.

Modificazioni inerenti il programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, inerente la programmazione triennale per la tutela ambientale;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la propria delibera 21 dicembre 1993, di approvazione del programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale;

Vista la propria delibera 3 agosto 1994, con rettifiche e aggiustamenti al programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale;

Considerato che ai sensi della legge n. 394/1991 «Legge quadro delle aree protette» e come specificato nel programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale al punto 4.1.4 l'individuazione degli interventi da realizzare compete agli enti ed organismi di gestione delle aree protette di rilievo nazionale nei documenti di pianificazione di rispettiva competenza;

Considerato inoltre che tali enti nazionali sono stati tutti costituiti con appositi decreti del Presidente della Repubblica successivamente all'approvazione del piano 1994-96 per la tutela ambientale;

Considerato che ai sensi della legge n. 183/1989 e della legge n. 283/1989, e come specificato nel programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale al punto 4.1.4, l'individuazione degli interventi da realizzare nell'ambito dei bacini di rilievo nazionale compete ai comitati istituzionali preposti a detti bacini;

Considerato pertanto che l'inserimento nei documenti regionali di programma degli interventi approvati dalle autorità di bacino di rilievo nazionale è di carattere esclusivamente conoscitivo, motivato dall'opportunità di consentire al Ministero dell'ambiente un esame complessivo degli interventi previsti nelle singole regioni, senza peraltro che le regioni stesse possano proporre modifiche di tali interventi;

Considerato quindi che l'approvazione del documento regionale di programma non costituisce, per gli interventi da realizzare nei bacini di rilievo nazionale condizione necessaria all'avvio della loro realizzazione ed al trasferimento delle relative risorse, in quanto già deliberati dai rispettivi comitati di bacino;

Considerata la necessità di dover apportare alcune precisazioni riguardo alle modalità relative al trasferimento delle risorse;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 1995;

Vista la proposta del Ministro dell'ambiente trasmessa con nota n. 21872/ARS del 13 dicembre 1995;

Udita la relazione del Ministro dell'ambiente;

Delibera

di approvare le modifiche di seguito specificate alla propria delibera del 21 dicembre 1993, di approvazione del programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale, così come integrata dalla propria delibera del 3 agosto 1994.

1. Al punto 3.2.2, al secondo capoverso, quarto periodo, dopo le parole «per la parte destinata a trasferimenti alle regioni» sono aggiunte le parole: «ed alle autorità di bacino di rilievo nazionale».

Dopo il quarto periodo è aggiunto il periodo seguente: «Possono altresì essere trasferite direttamente agli enti od organismi di gestione delle aree protette di rilievo nazionale i fondi per gli interventi previsti nelle stesse aree dai documenti regionali di programma».

2. Il punto 5.1.4., lettera *a)*, è sostituito dal seguente:

«*a)* con l'approvazione del documento di programma, anche per singole aree programmate, ovvero con l'approvazione da parte di comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale degli interventi di cui al punto 7 della delibera CIPE del 3 agosto 1994, o da parte degli enti di gestione delle aree protette degli interventi di propria competenza, il Ministero dell'ambiente dispone il contemporaneo trasferimento alla regione, o all'ente di gestione dell'area protetta di un importo pari al 5% dell'intero finanziamento previsto per ciascuna area programmata, quale anticipazione per l'attuazione degli interventi previsti nella stessa utilizzabile anche al fine di consentire ai soggetti pubblici titolari degli interventi coperti da finanziamento la predisposizione qualora già non redatti, dei relativi progetti esecutivi nonché l'esecuzione di eventuali attività destinate a realizzare le condizioni di rapida cantierabilità, ivi comprese le azioni di informazione, divulgazione e sensibilizzazione delle popolazioni interessate».

3. Al punto 5.1.4, lettera *a)*, sono aggiunte le seguenti parole:

«Il trasferimento delle anticipazioni a favore delle autorità di bacino di rilievo nazionale destinate all'attuazione degli studi concernenti le azioni di pianificazione, è effettuato, a seguito dell'individuazione delle azioni stesse da parte dei rispettivi comitati istituzionali, nella misura del 25% dell'importo totale destinato a tali azioni dalle rispettive autorità di bacino. Per le successive anticipazioni, si applica quanto previsto al punto 5.1.6:

Allo stesso modo ed in eguale misura si procede per le anticipazioni a favore degli enti od organismi di gestione delle aree protette di rilievo nazionale, per la redazione degli strumenti di pianificazione individuati sulla base dei documenti di programma presentati».

4. Il termine di centoventi giorni previsto al punto 5.1.4, lettera *b)*, decorre dalla comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente a ciascuna regione interessata dell'avvenuto perfezionamento del decreto di trasferimento delle risorse indicate alla precedente lettera *a)* del punto 5.1.4.

5. Il punto 5.1.5, lettera *b)*, terzo periodo, è così modificato:

«Nel caso di eventi non prevedibili al momento dell'avvio delle procedure di aggiudicazione e/o di consegna dei lavori, proroghe di tali termini, non eccedenti complessivamente i novanta giorni possono essere concesse dalla regione competente, che ne dovrà dare informazione al Ministero dell'ambiente. Ove tali proroghe siano superiori ai novanta giorni, le stesse possono essere autorizzate dal Ministro dell'ambiente, su motivata richiesta della regione interessata».

6. Al punto 5.1.6 sono aggiunte le seguenti parole:

«Le anticipazioni all'autorità di bacino di rilievo nazionale e agli enti od organismi di gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale, successive a quelle previste alla lettera *a)* del punto 5.1.4 saranno effettuate in misura non inferiore al 25%, sulla base di relazioni trimestrali redatte, a seguito di reali e comprovati stati di avanzamento, dal segretario dell'autorità di bacino ovvero dal presidente dell'organo di gestione dell'area protetta e trasmesse al Ministero dell'ambiente che, entro trenta giorni dalla ricezione, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie. Una quota pari almeno al 5% del finanziamento è trasferita su presentazione da parte del segretario dell'autorità di bacino ovvero dal Presidente dell'organo di gestione dell'area protetta, della relazione finale attestante il corretto completamento delle attività previste da ciascuna azione di pianificazione».

7. Il punto 5.1.6, quinto periodo, è sostituito dal seguente: «Per i soli interventi relativi alla tutela ed al risanamento delle acque, alla bonifica dei suoli e alla gestione dei rifiuti, le anticipazioni successive a quelle previste alle lettere *a)* e *c)* del paragrafo 5.1.4 saranno disposte, anche in misura inferiore al 20%, a favore delle regioni e da queste a favore di ciascuno dei soggetti pubblici titolari dell'intervento».

8. Il punto 5.1.6, settimo periodo, è sostituito dal seguente: «Le regioni provvederanno a redigere e a trasmettere al Ministero dell'ambiente una relazione trimestrale di sintesi, per ciascun settore di intervento di ogni area programmata, sulla base della quale il servizio competente provvede al trasferimento delle risorse finanziarie alle regioni in relazione alle anticipazioni da queste complessivamente effettuate a favore dei soggetti pubblici titolari degli interventi e documentate nella relazione medesima».

Roma, 21 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

96A0309

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 19 gennaio 1996.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per l'elezione suppletiva alla Camera dei deputati fissata per il giorno 25 febbraio 1996.

IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Visto il decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 19, recante disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie;

Dispone:

Per la campagna relativa all'elezione suppletiva del collegio uninominale n. 24 della circoscrizione Puglia, fissata per il giorno 25 febbraio 1996, continuano ad applicarsi le disposizioni del proprio atto 11 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 11 del 15 gennaio 1996.

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 1996

Il Garante: SANTANIELLO

96A0392

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 29 dicembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Visto il decreto rettorale n. 1181 del 26 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1995, n. 175;

Riscontrato nello stesso l'errato inserimento della facoltà di «lettere e filosofia» tra le facoltà che concorrono alla copertura degli insegnamenti del corso di diploma in «servizio sociale», dovuta ad inesatta trascrizione delle deliberazioni delle autorità accademiche;

Riscontrato altresì l'errato inserimento della dizione consiglio di diploma» invece di quella di «consiglio di facoltà» in relazione alla determinazione del numero degli iscritti a ciascun anno di corso, dovuta ad inesatta trascrizione delle deliberazioni delle autorità accademiche;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 24, relativo al corso di d.u. in «servizio sociale», viene depennata al quarto comma della facoltà di «lettere e filosofia» tra quelle che concorrono alla copertura degli insegnamenti del corso di d.u.

Art. 2.

All'art. 25, secondo comma, relativo all'accesso al corso di diploma, viene sostituita alla terza riga la frase «... sentito il consiglio di diploma» quella di «... sentito il consiglio di facoltà».

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 29 dicembre 1995

Il rettore

96A0328

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 11 gennaio 1996, n. 1.

Disposizioni relative alla trasformazione industriale degli agrumi soggetta a compensazione finanziaria CEE.

Al Ministero delle finanze
All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA
Alla regione Sicilia
Alla regione Calabria
Alla regione Campania
Alla regione Puglia
Alla regione Basilicata
Alla regione Lombardia
Alla regione Lazio
All'UNAPROA
All'UIAPOA
All'UNACOA
All'ANICAV
All'ASSITRAPA
All'AIIPA
All'ANITAO
Al CITRAG
Alla Confcooperative
Alla Lega delle cooperative
All'AGCI
All'UNCI
All'UGC
Alla Confagricoltura
Alla Coldiretti
Alla CIA
Al Copagri
Al Comando generale della guardia di finanza
Al Comando generale dei carabinieri
All'Ispettorato centrale repressioni frodi
Al Comando carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari

Il regolamento CE n. 3338/93 della Commissione del 3 dicembre 1993 stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n. 3119/93 e CEE n. 1035/77 del Consiglio, riguardo alle misure intese a promuovere la trasformazione di taluni agrumi e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni.

Tenuto conto che i regolamenti CE numeri 1543/95 e 2615/95 stabiliscono norme per la trasformazione delle arance, dei mandarini e delle clementine in deroga alle disposizioni dei regolamenti CE numeri 3119/93 e 3338/93, per la campagna 1995/96, e che in base alle suddette deroghe si stabilisce che per la trasformazione delle arance, dei mandarini e delle clementine la compensazione finanziaria, per la campagna 1995/96, viene versata direttamente ai produttori, principio questo esplicitamente accettato da tutte le organizzazioni di rappresentanza dei produttori e delle industrie, nel corso della riunione del 12 settembre 1995, si ritiene necessario emettere la presente circolare per una migliore applicazione della normativa sopra detta:

NORME GENERALI

Condizioni per la trasformazione

Al fine dell'ottenimento dei benefici previsti dalla normativa comunitaria è necessario che le industrie di trasformazione oltre ai locali e macchinari idonei per la produzione di succhi devono, in relazione alla tipologia prodotto, possedere:

- impianti per la produzione dei succhi naturali bevibili, oltre alle normali linee di estrazione. Detti impianti devono essere costituiti da macchinari atti alla refrigerazione, alla friconservazione del succo e, comunque, devono essere presenti tutte le tecnologie atte a produrre succhi naturali bevibili;
- impianti per la produzione dei succhi destinati alla concentrazione. Detti impianti devono essere costituiti da macchinari che consentano la produzione di succhi concentrati quali il pastorizzatore e il concentratore. Devono comunque essere presenti le celle frigorifere e macchinari che consentano la surgelazione del prodotto ottenuto.

Le imprese che per motivazioni commerciali consegnano il succo ottenuto immediatamente ad altre industrie che provvedono alla concentrazione del prodotto, sono escluse dall'obbligo della dotazione dei macchinari inerenti alla pastorizzazione, alla concentrazione ed alla frigoconservazione del succo.

Analogamente le imprese di trasformazione che producono succo naturale bevibile, che per motivazioni commerciali consegnano ad altre industrie il succo prodotto, sono escluse dall'obbligo della dotazione degli impianti di refrigerazione e frigoconservazione del succo.

Per entrambe le tipologie di imprese sopra riportate la valutazione relativa alle condizioni minime è sostituita da un giudizio di economicità della trasformazione basato sui costi della materia prima e della trasformazione confrontati con il prezzo di vendita del succo di prima spremitura.

Inoltre, le industrie di trasformazione devono presentare le minime caratteristiche tecniche ed economiche di seguito elencate:

- depuratore per il trattamento delle acque di scarico;
- bilico a funzionamento non automatico con stampante elettronica;
- silos o vasche per la conservazione degli agrumi, idonei alla piombatura;
- magazzini, attrezzature (per i silos contenenti succo deve sussistere la possibilità, attraverso specifiche apparecchiature di misurazione, di poter constatare il quantitativo di prodotto in essi contenuto);

capacità finanziaria idonea a garantire il pagamento del prodotto nei tempi e nei modi previsti dalla disciplina comunitaria e dalla presente circolare;

- efficienti strutture contabili amministrative per rispondere, tra l'altro, alle esigenze di controllo sul prodotto fresco contrattato ed entrato in azienda e in riscontro, sul prodotto trasformato.

CONTROLLI

Organismi di controllo

L'organismo designato per l'esecuzione dei controlli, di cui al regolamento CE n. 3338/93, è la regione competente per territorio o altro ente da questa delegato per verificare:

i requisiti minimi delle industrie di trasformazione;

le quantità contrattate ed i tempi utili di contrattazione ivi compresi quelli delle clausole aggiuntive previste dal regolamento CE e le quantità conferite all'industria;

lo *status* di produttore agricolo;

l'effettiva quantità consegnata e le operazioni di consegna, nonché l'avvenuta trasformazione delle quantità di prodotto fresco conferito alle industrie di trasformazione, al netto degli eventuali scarti;

la rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata nelle imprese al fine di verificare l'effettiva trasformazione secondo le tabelle di cui al capitolo «Parametri».

Le regioni competenti per territorio accertano e certificano per ciascuna impresa il possesso dei requisiti di cui al primo trattino, entro il 1° giugno di ogni anno per i limoni ed entro il 1° ottobre per arance, clementine e mandarini oppure entro il 1° dicembre, per i limoni, nel caso in cui la certificazione non sia stata rilasciata entro la prima scadenza.

Tuttavia per la campagna 1995/96, considerati i tempi per la formalizzazione del provvedimento, occorre derogare dalle predette scadenze per consentire i sopradetti adempimenti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente circolare.

Gli stessi organismi controllano e certificano l'avvenuto pagamento del prezzo minimo e/o della differenza tra il prezzo minimo e la compensazione finanziaria, di seguito denominato «prezzo netto industriale» da parte:

a) delle industrie di trasformazione alle associazioni di produttori;

b) delle associazioni dei produttori ai singoli produttori conferenti;

c) dell'industria alle cooperative o ai singoli produttori che non appartengono ad alcuna associazione di produttori.

Le autorità regionali effettuano, inoltre, per ciascuna campagna di commercializzazione controlli presso le imprese di trasformazione secondo le disposizioni dell'art. 16 del regolamento CE n. 3338/93.

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito per brevità denominato Ministero, si riserva la facoltà di effettuare controlli in qualsiasi momento li ritenga opportuni, anche tramite l'Ispettorato repressione frodi o altri enti.

Organismi di assistenza e rappresentanza

Gli organismi di assistenza e rappresentanza sono:

a) le Unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli legalmente costituite e riconosciute, di seguito per brevità denominate unioni come sotto specificate:

- Unione nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari - UNAPROA;

Unione nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari - UIAPOA;

Unione nazionale delle associazioni di coltivatori ortofrutticoli ed agrumari - UNACOA.

Le sopradette Unioni nell'interesse degli associati relazionano l'avvenuto pagamento agli agricoltori conferenti del prezzo minimo e/o della differenza tra il prezzo minimo e la compensazione finanziaria, di seguito denominato «prezzo netto industriale» da parte:

- delle industrie di trasformazione alle associazioni di produttori;

delle associazioni dei produttori ai singoli produttori conferenti;

- dell'industria alle cooperative o ai singoli produttori che non appartengono ad alcuna associazione di produttori;

b) le associazioni nazionali di categoria sotto elencate rappresentanti le industrie di trasformazione:

Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli ASSITRAPA;

Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari - ANICAV;

- Associazione italiana industriali prodotti alimentari - AIIPA;

Associazione nazionale industrie trasformazioni agrumi e ortofrutticoli - ANITAO.

Le sopradette associazioni nell'interesse degli associati relazionano la rispondenza tra entità della produzione conseguita e prodotto fresco ottenuto secondo le tabelle di cui al successivo capitolo «Parametri»;

c) le associazioni di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo, legalmente riconosciute. Dette associazioni nell'interesse degli associati possono acquisire ogni utile elemento per conoscere la rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata nelle imprese cooperative di produzione secondo le tabelle di cui al capitolo «Parametri».

Le organizzazioni di cui ai punti *b)* e *c)*, nell'interesse degli associati possono rilevare i prezzi di vendita dei prodotti finiti ottenuti (allegato 1) dalle imprese di trasformazione, ponendoli in relazione ai costi di produzione delle aziende medesime.

ADEMPIMENTI A CARICO DEI TRASFORMATORI

Contratti di trasformazione

I contratti di trasformazione devono essere conclusi nei modi e nei termini previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento CE n. 3338/93 e devono riportare le quantità di materia prima che l'industria intende effettivamente trasformare nel corso della campagna ed i quantitativi che il produttore è in grado di fornire, tenendo conto anche degli obiettivi di trasformazione stabiliti da eventuali accordi interprofessionali.

Il contratto di trasformazione può avere la forma di un impegno di conferimento tra uno o più produttori da una parte e la loro associazione o unione riconosciuta che agisce in qualità di trasformatore dall'altra. Nel caso di contratto stipulato fra una cooperativa o un singolo produttore con una industria di trasformazione, occorre che quest'ultima si assicuri della capacità dell'altro contraente a stipulare contratto al di fuori dell'associazione dei produttori o della cooperativa. In tale eventualità la cooperativa od il singolo contraente devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena la nullità del contratto, la non appartenenza ad alcuna organizzazione di produttori. Copia della citata dichiarazione deve essere allegata al contratto

Inoltre, per i contratti relativi alle arance, ai mandarini e alle clementine il trasformatore, al momento della stipula del contratto, costituisce, presso la regione, una cauzione, sotto forma di fideiussione, pari all'importo da pagare al produttore maggiorato del 10%. Tale cauzione, a favore del produttore con il quale è stato stipulato il contratto, è destinata ad assicurare il pagamento del prezzo netto industriale a carico dell'industria. L'importo della cauzione dovrà essere adattato in funzione delle eventuali clausole contrattuali aggiuntive stipulate in un secondo momento.

Per la campagna 1995/96, considerati i tempi necessari per la pubblicazione della presente circolare ministeriale, i contraenti potranno allegare ai contratti la richiesta di fideiussione che verrà formalizzata in tempi successivi e comunque entro ventuno giorni dalla data di stipula.

Nel contratto, oltre ai dati indicati nella regolamentazione comunitaria, devono figurare:

- l'ubicazione e le superfici investite ad agrumeti distinte per specie e relativi dati catastali atti ad individuare le superfici stesse;

l'elenco dei soci, ove trattasi di società cooperativa, con a fianco le specificazioni delle superfici agrumetate ed i relativi dati catastali atti ad individuare le superfici stesse.

Al fine di consentire alle autorità regionali competenti adeguati controlli sull'ubicazione ed entità della produzione agrumicola, le associazioni di produttori e le cooperative agricole di produzione e/o di trasformazione che hanno stipulato direttamente contratti e/o impegni di conferimento, devono far pervenire, prima dell'inizio di ogni singola campagna di trasformazione alla regione competente per territorio catastini dei soci eventualmente anche su supporto magnetico, sulla base delle specifiche tecniche elaborate dall'Italsiel sul progetto anagrafe soci.

Inoltre le stesse associazioni e cooperative devono avere a disposizione, per ogni eventuale controllo sull'ubicazione delle produzioni da parte delle autorità competenti, le mappe catastali relative al territorio di operatività.

Le imprese di trasformazione, le cooperative di produzione e trasformazione e le associazioni di autotrasformazione devono far pervenire a questo Ministero - D.G. delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, all'AIMA, alle regioni competenti per territorio, alle unioni delle associazioni di produttori ortofrutticoli, alle associazioni industriali e associazioni cooperative, copia di ciascun contratto, ovvero di impegno di conferimento e delle eventuali clausole aggiuntive, intervenuti tra il trasformatore ed il produttore, singolo o associato, il tutto corredato di copia autenticata delle cauzioni ove richieste. Per poter fruire della compensazione finanziaria CE le copie dei contratti devono pervenire, alle citate amministrazioni ed ai citati enti, secondo i termini stabiliti dall'art. 8 del regolamento CE n. 3338/93.

Modalità di pagamento della materia prima

Il pagamento della materia prima deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario nel rispetto del prezzo minimo e sulla base della bolletta di entrata nell'impresa di trasformazione nel caso della trasformazione dei limoni, e nel rispetto del prezzo netto industriale e sulla base della bolletta di entrata nell'impresa di trasformazione nel caso della trasformazione delle arance, dei mandarini e delle clementine. Tali pagamenti devono essere effettuati:

a) dalle imprese di trasformazione acquirenti alle associazioni di produttori le quali, a loro volta, pagano direttamente, con la stessa modalità, i singoli produttori conferenti soci della medesima associazione;

b) dalle imprese di trasformazione acquirenti alle cooperative di produzione le quali, a loro volta, pagano con la stessa modalità i singoli produttori conferenti;

c) dalle imprese di trasformazione ai singoli produttori conferenti, con la stessa modalità.

Nel caso di associazioni di autotrasformazione e di cooperative di produzione e trasformazione il prezzo minimo per i limoni ed il prezzo netto industriale per le arance, i mandarini e le clementine, in base alle disposizioni del regolamento CE n. 2704/94 che ha modificato il regolamento CE n. 3338/93, potrà essere accreditato in bilancio.

Il trasformatore deve curare che da parte dell'istituto bancario presso il quale intrattiene o intende intrattenere rapporti finanziari, siano inviati alle regioni ed alle Unioni l'elenco dei pagamenti effettuati; ugualmente le associazioni di produttori e le cooperative curano che l'istituto bancario presso il quale intrattengono o intendono intrattenere rapporti finanziari, trasmetta alle regioni ed alle Unioni un elenco dei pagamenti effettuati ai soci.

Le associazioni e le cooperative di produzione e/o di trasformazione i cui soci non siano stati pagati per l'intero importo con le modalità stabilite, non possono più accedere nelle campagne successive alla contrattazione e/o alla trasformazione secondo le modalità previste dalla regolamentazione comunitaria.

Gli importi che le industrie pagano ai produttori, siano essi singoli o associati, per il prodotto conferito in esecuzione di contratti, devono essere rendicontati dal legale rappresentante della stessa industria all'AIMA ed alle regioni competenti per territorio.

A tal fine le associazioni di produttori conferenti la materia prima alle imprese private, entro il termine di trenta giorni dalla data di accredito, devono provvedere a ripartire direttamente agli associati le somme introitate dalle industrie di trasformazione sulla base della documentazione di conferimento con l'eventuale saldo a fine campagna.

Parimenti le cooperative di trasformazione e le associazioni che trasformano il prodotto dei soci devono effettuare i pagamenti agli associati a mezzo bonifico bancario. Eventuali servizi resi dalle associazioni di produttori e dalle cooperative ai propri soci non possono essere regolati nell'ambito del pagamento della materia prima conferita, ma da partite contabili separate.

Per le arance, i mandarini e le clementine la compensazione finanziaria, per tutti i conferimenti può essere versata direttamente dall'AIMA alle Unioni delle associazioni dei produttori, sulla base degli elenchi di conferimento inviati all'AIMA ed alle predette Unioni. Le stesse Unioni provvedono a loro volta a pagare i singoli produttori a mezzo bonifico bancario.

Il pagamento del prezzo minimo per i limoni o della differenza tra il prezzo minimo e la compensazione finanziaria ai soci delle cooperative di trasformazione o delle associazioni di autotrasformazione potrà altresì avvenire in conformità a quanto previsto dal regolamento CE n. 2704/94 del 7 novembre 1994 nonché delle note MIRAAF n. E-886 del 16 agosto 1995 ed E-969 del 14 settembre 1995.

Controlli della trasformazione

Le regioni, ciascuna nell'ambito del proprio territorio, effettuano controlli, assicurando la partecipazione di almeno un funzionario tecnico idoneo a compiere verifiche, con particolare riguardo al rispetto della normativa vigente sulla qualità del prodotto destinato alla trasformazione.

Alle operazioni di controllo effettuate presso le industrie di trasformazione partecipa almeno un militare della Guardia di finanza, con il compito di verificare il peso della materia prima consegnata. È comunque vietata la possibilità per i funzionari di controllare più industrie nella stessa giornata. Alle regioni compete l'onere di assicurare comunque la continuità del controllo alle imprese anche con la nomina di funzionari supplenti, garantendo la trasformazione con più turni lavorativi nella stessa giornata. È fatto obbligo alle regioni stabilire la necessaria rotazione degli addetti ai controlli.

Il controllo per ciascuna delle partite consegnate all'industria, per le quali sono rilasciate relative bollette di entrata, verte sulla determinazione del peso, della qualità della materia prima, e sulla verifica dell'effettiva avvenuta trasformazione del prodotto presso l'industria. Le bollette di entrata dovranno essere restituite in doppia copia al produttore o all'organizzazione dei produttori per la firma che dovrà essere preceduta dai riferimenti del contratto ai quali le quantità si riferiscono. Inoltre, nella parte posteriore della bolletta vi dovrà essere manoscritta la dizione «per accordo». Uno degli esemplari della bolletta, così completata, sarà immediamente rinviata ai controllori. Le bollette di entrata devono essere vidimate per la conformità dai controllori presenti.

Al termine della lavorazione giornaliera il gruppo di accertamento constata l'avvenuta trasformazione e compila una distinta riportante i quantitativi effettivamente trasformati nella giornata, in relazione alle verifiche effettuate per ciascuna partita ed alle relative bollette di entrata; la distinta sarà sottoscritta da tutti i componenti del gruppo di accertamento. I controlli non devono limitare in alcun modo l'attività di trasformazione delle imprese.

I funzionari regionali delegati all'esercizio dei controlli nella qualità di pubblici ufficiali estendono le proprie valutazioni ad ogni fatto o situazione di cui dovessero venire a conoscenza.

Le regioni, rilevate le eventuali irregolarità emerse nel corso delle verifiche, richiedono all'AIMA la sospensione della corresponsione delle compensazioni finanziarie dandone immediata comunicazione anche a questo Ministero - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, nonché ai fini della eventuale irrogazione delle sanzioni, previste in materia di indebita percezione di aiuti comunitari, all'Ispettorato centrale repressione frodi al quale compete in particolare l'applicazione del paragrafo 7 dell'art. 16 del regolamento CE n. 3338/93.

Programmi di lavorazione

Per una più efficace articolazione dei controlli prescritti le industrie di trasformazione interessate, sia singole che associate, sulla base dei contratti stipulati e delle potenzialità giornaliere di trasformazione, redigono programmi di massima del lavoro stagionale, trasmettendoli alle regioni competenti territorialmente, ai comandi regionali della Guardia di finanza competente per territorio, ed all'Ispettorato centrale repressione frodi nei tempi utili appresso indicati:

- per le arance, i mandarini, le clementine e i satsumas entro il 31 ottobre;

- per i limoni, entro il 10 aprile o entro il 10 settembre per le quantità che devono essere ricevute in azienda, rispettivamente nei periodi dal 1° giugno al 30 novembre e dal 1° dicembre al 31 maggio.

Successivamente alle predette date le regioni e la Guardia di finanza provvedono alla designazione dei funzionari, che opereranno i prescritti controlli presso le industrie.

Le stesse industrie, per ogni campagna di trasformazione, comunicano a questo Ministero - D.G. delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, ed alle regioni competenti per territorio, la settimana in cui avrà inizio la trasformazione.

La comunicazione deve pervenire agli uffici sopra indicati al più tardi cinque giorni lavorativi prima dell'inizio della trasformazione.

Gli eventuali ritardi sono esaminati alla luce delle disposizioni poste al punto 2 dell'art. 4 del regolamento CE n. 3338/93.

Gestione delle attività industriali

Al fine di garantire una trasparente gestione delle attività di trasformazione industriale in caso di trasferimenti, di subentri e di riprese dell'attività di trasformazio-

ne, le imprese interessate devono far pervenire le domande di autorizzazione almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio della campagna del prodotto oggetto della richiesta, a questo Ministero - D.G. delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, ed alle regioni competenti per territorio. Il Ministero provvede alle verifiche ed ai controlli così come previsto per i nuovi trasformatori, in concerto con le regioni competenti ed altri enti.

Le anzidette comunicazioni devono essere corredate di copia degli atti relativi al trasferimento o al subentro o alla ripresa dell'attività dell'azienda, nonché dei documenti richiesti per i nuovi trasformatori come di seguito indicato nello specifico paragrafo.

Tutta la predetta documentazione deve essere inviata in originale o copia conforme. Le domande di autorizzazione non corredate dei prescritti documenti non saranno prese in considerazione.

DISPOSIZIONI PER GLI ENTI DI CONTROLLO

Compiti delle regioni

Alle regioni, oltre ai controlli sistematici summenzionati presso le industrie, nel corso della campagna di trasformazione, è demandato il compito di effettuare verifiche casuali e periodiche presso i produttori agricoli e le imprese di trasformazione, anche con l'intervento della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e dell'Ispettorato centrale repressione frodi, secondo programmi concordati con i rispettivi comandi. Tali controlli sono orientati sulla verifica della produzione agricola, sulla qualità e sulla commercializzazione del prodotto finito.

Per ciascuna campagna di commercializzazione dei prodotti derivati, le medesime regioni, presso le industrie di trasformazione, controllano i registri, le fatture emesse e le scorte di prodotto finito giacenti, secondo le modalità espresse dall'art. 16 del regolamento CE n. 3338/93.

Inoltre, tenendo conto delle verifiche dirette e delle risultanze degli eventuali controlli degli organi di polizia giudiziaria e delle relazioni degli organismi di assistenza e rappresentanza, le regioni provvedono a rilasciare, nel caso di regolare svolgimento delle operazioni, un certificato dal quale risulti:

la regolarità della contrattazione ed il relativo rispetto dei tempi stabiliti in base alle esigenze del trasformatore, tenuto conto dei periodi di trasformazione di cui al regolamento CE n. 3338/93;

le quantità globali di agrumi freschi acquistati dal trasformatore ed entrate nella sua impresa, tenuto conto dei vari periodi di trasformazione di cui al sopracitato regolamento CE;

- la verifica dell'effettiva trasformazione di tutte le quantità, se del caso suddivisa per singolo periodo;
- la regolare tenuta dei registri di carico e scarico;
- il possesso da parte dell'impresa industriale dei requisiti minimi indicati precedentemente.

Le regioni, accertato l'avvenuto pagamento del prodotto oggetto di contratti di trasformazione o l'avvenuto accredito in bilancio, nel caso di impegni di conferimento, al prezzo minimo e/o del prezzo netto industriale stabilito da regolamenti CE trasmettono, nel caso della trasformazione dei limoni, al trasformatore e nel caso della trasformazione delle arance, dei mandarini e delle clementine al produttore o all'organizzazione dei produttori, entro trenta giorni dalla documentata notizia dell'avvenuto pagamento, una dichiarazione in tal senso.

Le regioni, in caso di mancato pagamento da parte dell'industria dell'importo di sua spettanza, trasmette ai produttori o alle organizzazioni dei produttori che hanno conferito arance, mandarini e clementine, una dichiarazione nella quale si precisa che l'impresa di trasformazione non ha pagato il prezzo netto a suo carico.

Le regioni, accertata per ciascuna impresa ovvero per ciascuna cooperativa di produzione e trasformazione la rispondenza tra prodotto trasformato e prodotto fresco in rapporto alla qualità ed alla potenzialità dell'impianto, ai consumi di energia elettrica, olio combustibile, metano e manodopera impiegata, certificano la congruità.

Le stesse verificano in corso di campagna i prezzi di vendita dei prodotti finiti ottenuti sulla scorta dei documenti giustificativi dell'impresa e rilasciano al termine delle operazioni di commercializzazione apposita attestazione di rispondenza economica.

Tuttavia, per la sola campagna 1995-96 tale verifica verrà effettuata sui contratti di vendita stipulati in previsione delle produzioni da ottenere.

Qualora i suddetti contratti non siano disponibili ad inizio di campagna, il trasformatore trasmetterà con cadenza mensile alle regioni competenti i nominativi degli acquirenti dei prodotti finiti ottenuti e i relativi prezzi di vendita, al fine di consentire il previsto controllo.

Se al termine degli accertamenti dovessero venire meno per un'impresa i presupposti di economicità, di cui all'ultimo trattino del capitolo «Controlli», le regioni competenti sospendono l'attività in regime di trasformazione agevolata, comunicando tale decisione al Ministero e all'AIMA.

Per il rilascio delle certificazioni di cui alla presente circolare le regioni possono avvalersi delle relazioni effettuate dagli organismi di assistenza e di rappresentanza, come indicato nel precedente capitolo «Organismi di assistenza e di rappresentanza».

ATTI, CERTIFICAZIONI E PARAMETRI DI PRODUZIONE

Registro di carico e scarico

I trasformatori, sia singoli che associati, nell'indicare sul registro di carico e scarico i quantitativi di succo ottenuti da ciascun prodotto con il grado di concentrazione espresso in gradi Brix, ai sensi dell'art. 14 del regolamento CE n. 3338/93, devono distinguere il prodotto ottenuto dalla prima spremitura da quello ottenuto da eventuali successive lavorazioni. Le rese ottenute da queste ultime lavorazioni non devono essere considerate ai fini della rispondenza alla scala di concordanza di cui all'allegato del già citato regolamento. Inoltre, i trasformatori nel medesimo registro devono riportare gli acquisti e le vendite di succo comprese le operazioni che saranno effettuate al termine dell'attività di trasformazione.

I produttori e le organizzazioni dei produttori che consegnano arance, mandarini e clementine all'industria di trasformazione dovranno istituire un registro delle consegne dove siano indicati giornalmente la specie, la quantità e la destinazione della materia prima consegnata, riportando contemporaneamente gli estremi della bolla di accompagnamento della singola partita.

Bollette di entrata

Le bollette di entrata di cui al primo comma dell'art. 10 del regolamento CE n. 3338/93 devono contenere le indicazioni del peso netto e del peso lordo distinti per specie e qualità di prodotto, del rispettivo prezzo unitario realizzato — che non deve essere inferiore al prezzo minimo ne difforme al prezzo fatturato — e di quello totale, nonché gli estremi della bolla di accompagnamento della materia prima e del numero del contratto.

È fatto obbligo:

- al titolare dell'industria, o persona dallo stesso delegata, di accertare che il peso sia stato controllato dalla controparte. La stessa deve essere altresì avvertita verbalmente delle responsabilità, anche penali, che gliene deriverebbero in caso di sussistenza di difformità tra il peso effettivo e quello indicato nella bolletta;

al produttore di conservare copia della bolletta per un periodo non inferiore a cinque anni. Copia della bolletta deve essere trasmessa, a cura del trasformatore, alle unioni e se del caso, alle cooperative di produttori nonché agli organismi nazionali di rappresentanza di appartenenza del trasformatore.

Parametri

Le seguenti tabelle indicano i parametri sulla rispondenza tra materia prima impiegata e prodotto trasformato ottenuto nonché i parametri sulla rispondenza tra entità della produzione conseguita, in rapporto alla qualità ed alla potenzialità degli impianti, ai consumi di energia elettrica, olio combustibile, metano e mano d'opera impiegata:

	Succo naturale prima spremitura %	Essenza gr/q le
1) Resa materia prima:		
Arance	30 - 40	fino a 250
Limoni	20 - 30	200 - 530
Mandarini	22,5 - 30	150 - 400
Clementine	22,5 - 30	50 - 150
Satsumas	22,5 - 30	50 - 150

2) Estrattori di succo:

Portata massima unità, espressa in tonn. di frutta:

Taglia - birillatrice (media)	fino a	1,2	tonn/h
Taglia - birillatrice (grande)	»	2	»
Estrattore continuo (piccolo)	»	12	»
Estrattore continuo (medio)	»	18	»
Estrattore continuo (grande)	»	25	»
Estrattore FMC	»	3	»
Torchi per mandarini	»	8	»

3) Energia elettrica (consumi):

a) per una linea idonea a trasformare 10 tonn. di agrumi/ora (circa 3 tonn. di succo naturale) = 40 Kwh con pastorizzatore, 25 Kwh senza pastorizzatore, 12 Kwh solo estrazione di succo naturale (senza estrazione di essenza);

b) per una linea idonea a trasformare 10 tonn. di agrumi/ora (circa 0,5 tonn. succo concentrato 60° Brix) = 75 Kwh.

4) Gasolio (consumi):

Per tonn. di succo concentrato:

Apparecchiatura	Succo limone 40° Brix	Succo arancia, mandarino, clementina, satsuma 60° Brix
Semplice effetto	kg 360	kg 435
Semplice (con termocompressione)	» 220	» 285
Doppio effetto	» 165	» 210
Triplo effetto	» 120	» 150
Più effetti	» 102	» 127

5) Numero addetti:

a) valutabile da un minimo di tre unità per turno di lavorazione (otto ore) e per linea di trasformazione prima estrazione succo ed essenze;

b) valutabile da un minimo di cinque unità, sempre per turno lavorativo, quando la lavorazione comprende anche la linea di trattamento del succo, fino alla concentrazione.

PROCEDURE

Presentazione della domanda di compensazione finanziaria

Le domande relative alla concessione della compensazione finanziaria devono essere presentate dal trasformatore sia singolo che associato nel caso della trasformazione dei limoni e dai produttori o dalle organizzazioni dei produttori nel caso di consegne di arance, mandarini e clementine nei modi e nei termini previsti dagli articoli 11, 12 e 13 del regolamento CE n. 3338/93.

Le domande devono essere inviate direttamente all'AIMA.

Le domande di compensazione finanziaria devono, altresì, essere corredate:

a) della certificazione della regione in ordine alle risultanze delle verifiche e dei controlli previsti dalla presente circolare;

b) della certificazione della regione competente per territorio dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo o per le arance, i mandarini e le clementine del prezzo netto industriale da parte dell'industria. Nel caso di mancato pagamento al produttore dell'importo a carico dell'industria per le arance, i mandarini e le clementine, il certificato rilasciato dalla regione deve precisare che il produttore non è stato pagato dal trasformatore;

c) dell'attestato delle regioni competenti per territorio sulle congruità previste dalla presente circolare;

d) della documentazione necessaria al rilascio della certificazione di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 490.

Se trattasi di trasformatore associato le domande devono:

a) contenere i seguenti dati:

- le indicazioni innanzi specificate;
- la denominazione e sede sociale.

b) essere corredate di:

- atto costitutivo, statuto ed eventuali atti di proroga della cooperativa;
- certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;
- elenco dei soci conferenti il prodotto oggetto di trasformazione;
- copia notarile del bilancio consuntivo di previsione approvato dall'assemblea, nel quale sono state rigorosamente esposte le quantità globali distinte per prodotto ed il prezzo attribuito e già corrisposto per le stesse o di quello accreditato ai singoli soci conferitori;
- attestazione delle regioni comprovante l'avvenuto pagamento del prezzo minimo o del prezzo netto industriale, qualora il pagamento sia stato effettuato a mezzo bonifico bancario;
- attestato delle regioni sulla congruità di cui al capitolo «Organismo di controllo»;
- documentazione necessaria al rilascio della certificazione di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 490.

Qualora le cooperative siano impossibilitate a corredare la domanda, entro i termini voluti dalla specifica regolamentazione comunitaria, del bilancio consuntivo, è consentita, in sostituzione, la presentazione di una copia con autentica notarile di bilancio provvisorio approvato dall'assemblea generale dei soci che, all'uopo, deve contenere, alla data del bilancio provvisorio stesso, le indicazioni prescritte nel presente articolo e le risultanze aziendali peculiari dei bilanci consuntivi.

Le domande di compensazione finanziaria come sopra disciplinate, devono essere corredate di una certificazione della regione che attesti:

- che i quantitativi di agrumi freschi acquistati in virtu dei contratti e trasformati nell'impresa corrispondono a quelli indicati nella domanda di compensazione finanziaria;
- che i quantitativi indicati nella domanda di compensazione finanziaria corrispondono a quelli per i quali è stato rilasciato l'attestato;
- che i requisiti qualitativi prescritti sono stati rispettati.

Le domande di compensazione devono essere integrate dalle relazioni redatte dagli organismi di cui al capitolo «Organismi di assistenza e rappresentanza».

Il difetto di una delle indicazioni e della documentazione previste al capitolo «Procedure» comporta il rigetto della richiesta.

Con le stesse modalità previste per il trasformatore, relativamente alla trasformazione delle arance, dei mandarini e delle clementine, i produttori, sia singoli che associati, devono presentare domanda di richiesta di compensazione finanziaria con riferimento al trasformatore a cui hanno conferito il prodotto e suddividendo lo stesso per specie e quantitativi riferiti a singolo contratto.

Dette domande devono contenere, oltre alle esatte generalità, denominazione e sede del produttore, le modalità di pagamento richieste ed essere corredata della documentazione necessaria al rilascio della certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

È consentito, altresì, alle unioni nazionali di produttori e alle associazioni nazionali di categoria industriale, previo accordo tra di loro, presentare una o più domande congiunte per conto dei propri iscritti, al fine di una più sollecita istruttoria da parte dell'ente erogatore.

Riduzione eventuale della compensazione

Per ciascuna impresa di trasformazione di agrumi la compensazione finanziaria è concessa per la totalità dei quantitativi acquistati nell'ambito dei contratti di trasformazione, a condizione che l'impresa abbia effettivamente trasformato la totalità dei quantitativi acquistati.

Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la compensazione è ridotta, salvo caso di forza maggiore, proporzionalmente ai quantitativi effettivamente trasformati rispetto ai quantitativi totali acquistati, fatto salvo il disposto del paragrafo 7 dell'art. 16 del regolamento CE n. 3338/93.

Nuovi trasformatori

I nuovi trasformatori che intendono beneficiare del regime di compensazione finanziaria devono far pervenire apposita domanda a questo Ministero - D.G. delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, e per conoscenza alle regioni competenti territorialmente, entro il:

- 16 agosto per le arance, i mandarini, le clementine e i satsumas;
- 16 ottobre per i limoni invernali;
- 16 aprile per i limoni estivi,

di ogni anno precedente la campagna di trasformazione.

La domanda deve essere corredata di:

- planimetria dello stabilimento con la dislocazione dell'impianto;
- relazione tecnica, specificando la capacità lavorativa;
- documenti giustificativi del titolo di provenienza dello stabilimento e degli impianti;
- garanzie finanziarie;
- atto costitutivo e statuto della società;
- certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato;
- certificato di vigenza;
- certificato sanitario.

La predetta documentazione deve essere inviata in originale o in copia conforme. Non vengono prese in considerazione domande incomplete.

Le nuove aziende devono presentare le caratteristiche minime indispensabili previste dalla presente circolare e disporre di macchinari e strutture efficienti, funzionanti al momento del sopralluogo, con capacità di trasformazione ed idonee garanzie di solidità finanaziaria tali da consentire la continuità nel tempo dell'attività di trasformazione.

Inoltre, le imprese devono sottostare a tutte le disposizioni di cui alle leggi 9 novembre 1988, n. 475, e 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche e integrazioni.

Dichiarazione di trasformazione

Le industrie nel corso della campagna di trasformazione devono comunicare con cadenza mensile (da intendersi dal 1° al 30/31 di ogni mese), le quantità di agrumi lavorate nonché i quantitativi di succo ottenuti, i quantitativi di succo acquistati o venduti con l'indicazione dei fornitori o degli acquirenti e le relative giacenze; le stesse devono, inoltre, comunicare al termine delle operazioni di trasformazione le medesime informazioni riferite all'intera campagna.

I produttori e le organizzazioni dei produttori devono altresì comunicare con cadenza mensile i quantitativi di materia prima consegnata precisando la specie, la quantità e le industrie destinatarie; detta comunicazione deve inoltre riportare gli estremi del contratto a cui fa riferimento il prodotto conferito.

Tali comunicazioni devono essere inviate a questo Ministero - D.G. delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, alle regioni competenti per territorio, alle associazioni nazionali di categoria e alle associazioni di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo.

Le suddette comunicazioni devono essere riferite al prodotto fresco acquistato in base alla contrattazione effettuata.

La mancata o erronea comunicazione delle suddette informazioni determinerà l'addebito alle industrie o ai produttori e alle organizzazioni dei produttori interessati delle spese sostenute dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'ottenimento delle informazioni presso le stesse industrie o presso i medesimi produttori od organizzazioni di produttori.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Ente preposto all'erogazione degli aiuti comunitari

Alla corresponsione delle compensazioni finanziarie previste rispettivamente dall'art. 3 del regolamento CE n. 3119/93 del Consiglio e dall'art. 2 del regolamento CEE n. 1035/77 del Consiglio ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia; sezione garanzia, provvederà l'AIMA.

Sospensione cautelativa

In applicazione del paragrafo 5 dell'art. 16 del regolamento CE n. 3338/93 l'AIMA sospende cautelativamente i pagamenti o il pagamento della compensazione finanziaria per i quali sono state riscontrate irregolarità nel corso dei procedimenti di controllo disciplinati dalla presente circolare.

La circolare 26 ottobre 1994, n. 6, e successiva modifica è annullata.

La presente circolare entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: LUCHETTI

Registrata alla Corte dei conti il 16 gennaio 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 19

ALLEGATO 1

UTILIZZAZIONE INDUSTRIALE DEGLI AGRUMI

Oli essenziali:

oli essenziali naturali;
oli essenziali concentrati;
oli essenziali deterpenati e desesquiterpenati;
cere;
terpeni;
oli essenziali trattati (ad alto tenore carotinico, defurocumarinizzati, ecc);
aromi naturali (a freddo, distillati, ecc).

Succhi:

succhi naturali e concentrati (conservati, refrigerati, surgelati):
- «plein juice»;
- «frozen»;
- succhi in polvere;
- sciroppi;
- bevande;

polpe da «finishers»:
- polpe «frozen»;
- cellule essiccate;
- «pulp-vash» (concentrati, cellule lavate ed essiccate);
- mangimi;
- estratti carotinici;

aromi volatili;

succhi tecnici:
- citrato di calci;
- acido citrico;
- alcool;
- succhi fermentati (vini, aceto).

Pastazzo:

mangimi per animali;
pastazzo secco (pectine);
pectine;
pastazzo liquido;
torchiato;
melassa (lieviti, alcool, acido lattico, d-limonene);
residuo torchiatura (residuo essiccato, base per mangimi);
semi (olio di semi, farina sgrassata);
bioflavonoidi;
scorza (salmoiata, solfitata, candita).

Comminuted.
Marmellate.
Paste aromatizzanti.
Segmenti.

96A0333

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 876 del 28 dicembre 1995

Specialità medicinale: HAIMAVEN V.I.

Titolare A.I.C. - Aima derivati S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Plasma Italia S.p.a., via Vallisneri, 12, Castelnuovo Garfagnana (Lucca), codice fiscale 01582960462, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione flac. liof. 500 mg + solv. 10 ml: vecchio numero di A.I.C. 026358059, data decreto prima autorizzazione 28 dicembre 1991, data ultimo decreto 28 dicembre 1991, nuovo numero di A.I.C. 026358123 (base 10) 0T4DCC (base 32);

confezione flac. liof. 1000 mg + solv. 20 ml: vecchio numero di A.I.C. 026358061, data decreto prima autorizzazione 28 dicembre 1991, data ultimo decreto 28 dicembre 1991, nuovo numero di A.I.C. 026358135 (base 10) 0T4DCR (base 32);

confezione flac. liof. 2500 mg + solv. 50 ml: vecchio numero di A.I.C. 026358073, data decreto prima autorizzazione 28 dicembre 1991, data ultimo decreto 28 dicembre 1991, nuovo numero di A.I.C. 026358147 (base 10) 0T4DD3 (base 32);

confezione fl. liof. 5000 mg + solv. 100 ml: vecchio numero di A.I.C. 026358085, data decreto prima autorizzazione 28 dicembre 1991, data ultimo decreto 28 dicembre 1991, nuovo numero di A.I.C. 026358150 (base 10) 0T4DD6 (base 32).

Estratto decreto n. 877 del 28 dicembre 1995

Specialità medicinale: UMAN COMPLEX D.I.

Titolare A.I.C. - Farma Biagini S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Plasma Italia S.p.a., via Vallisneri, 12, Castelnuovo Garfagnana (Lucca), codice fiscale 01582960462, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione flac. liof. 200 UI + solv. 10 ml: vecchio numero di A.I.C. 023309077, data decreto prima autorizzazione 31 ottobre 1994, data ultimo decreto 31 ottobre 1994, nuovo numero di A.I.C. 023309091 (base 10) 0Q7BT3 (base 32);

confezione flac. liof. 500 UI + solv. 10 ml: vecchio numero di A.I.C. 023309089, data decreto prima autorizzazione 31 ottobre 1994, data ultimo decreto 31 ottobre 1994, nuovo numero di A.I.C. 023309103 (base 10) 0Q7BTH (base 32).

Estratto decreto n. 878 del 28 dicembre 1995

Specialità medicinale: UMAN CRY D.I.

Titolare A.I.C. - Farma Biagini S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Plasma Italia S.p.a., via Vallisneri, 12, Castelnuovo Garfagnana (Lucca), codice fiscale 01582960462, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione IV fl. liof. 500 UI + solv. 10 ml: vecchio numero di A.I.C. 023308113, data decreto prima autorizzazione 13 marzo 1993, data ultimo decreto 13 marzo 1993, nuovo numero di A.I.C. 023308152 (base 10) 0Q79VS (base 32);

confezione IV fl. liof. 250 UI + solv. 10 ml: vecchio numero di A.I.C. 023308125, data decreto prima autorizzazione 13 marzo 1993, data ultimo decreto 13 marzo 1993, nuovo numero di A.I.C. 023308164 (base 10) 0Q79W4 (base 32);

confezione IV fl. liof. 100 UI + solv. 5 ml: vecchio numero di A.I.C. 023308137, data decreto prima autorizzazione 13 marzo 1993, data ultimo decreto 13 marzo 1993, nuovo numero di A.I.C. 023308176 (base 10) 0Q79WJ (base 32);

confezione IV fl. liof. 1000 UI + solv. 10 ml: vecchio numero di A.I.C. 023308149, data decreto prima autorizzazione 13 marzo 1993, data ultimo decreto 13 marzo 1993, nuovo numero di A.I.C. 023308188 (base 10) 0Q79WW (base 32).

Estratto decreto n. 879 del 28 dicembre 1995

Specialità medicinale: HAIMALBUMIN.

Titolare A.I.C. - Aima derivati S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Plasma Italia S.p.a., via Vallisneri, 12, Castelnuovo Garfagnana (Lucca), codice fiscale 01582960462, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione flacone 10 ml 20%: vecchio numero di A.I.C. 023310016, data decreto prima autorizzazione 4 giugno 1982, data ultimo decreto 26 luglio 1986, nuovo numero di A.I.C. 023310093 (base 10) 0Q7CSF (base 32);

confezione flacone 50 ml 20%: vecchio numero di A.I.C. 023310028, data decreto prima autorizzazione 4 giugno 1982, data ultimo decreto 26 luglio 1986, nuovo numero di A.I.C. 023310105 (base 10) 0Q7CST (base 32);

confezione flacone 50 ml 5%: vecchio numero di A.I.C. 023310030, data decreto prima autorizzazione 22 febbraio 1983, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo numero di A.I.C. 023310117 (base 10) 0Q7CT5 (base 32);

confezione flacone 100 ml 5%: vecchio numero di A.I.C. 023310042, data decreto prima autorizzazione 22 febbraio 1983, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo numero di A.I.C. 023310129 (base 10) 0Q7CTK (base 32);

confezione flacone 250 ml 5%: vecchio numero di A.I.C. 023310055, data decreto prima autorizzazione 22 febbraio 1983, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo numero di A.I.C. 023310131 (base 10) 0Q7CTM (base 32);

confezione flacone 10 ml 25%: vecchio numero di A.I.C. 023310067, data decreto prima autorizzazione 22 febbraio 1983, data ultimo decreto 26 luglio 1986, nuovo numero di A.I.C. 023310143 (base 10) 0Q7CTZ (base 32);

confezione flacone 20 ml 25%: vecchio numero di A.I.C. 023310079, data decreto prima autorizzazione 22 febbraio 1983, data ultimo decreto 26 luglio 1986, nuovo numero di A.I.C. 023310156 (base 10) 0Q7CUD (base 32);

confezione flacone 50 ml 25%: vecchio numero di A.I.C. 023310081, data decreto prima autorizzazione 22 febbraio 1983, data ultimo decreto 26 luglio 1986, nuovo numero di A.I.C. 023310168 (base 10) 0Q7CUS (base 32).

Estratto decreto n. 880 del 28 dicembre 1995

Specialità medicinale: IGROSELES

Titolare A.I.C. - Pharmacia S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Schwarz Pharma S.p.a., via Emilia, 99, S. Grato-Lodi (Milano), codice fiscale 07254500155, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 28 compresse 100 + 25 mg vecchio numero di A.I.C. 024763029, data decreto prima autorizzazione 4 agosto 1982, data ultimo decreto 15 giugno 1988, nuovo numero di A.I.C. 024763056 (base 10) 0RMQPJ (base 32);

confezione «Mite» 28 compresse 50 + 12,5 mg vecchio numero di A.I.C. 024763043, data decreto prima autorizzazione 4 agosto 1982, data ultimo decreto 15 giugno 1988, nuovo numero di A.I.C. 024763068 (base 10) 0RMQPW (base 32).

Estratto decreto n. 881 del 28 dicembre 1995

Specialità medicinale: GOLA PIERREL

Titolare A.I.C. - Pierrel S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Byk Gulden Italia S.p.a., via Giotto, 1, Cormano (Milano), codice fiscale 00696360155, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

eventuale nuova denominazione di specialità: GOLA;

confezione 20 compresse, vecchio numero di A.I.C. 025186091, data decreto prima autorizzazione 19 giugno 1987, data ultimo decreto 19 giugno 1987, nuovo numero di A.I.C. 025186154 (base 10) 0S0MVB (base 32).

Estratto decreto n. 882 del 28 dicembre 1995

Specialità medicinale: ANTIFLU

Titolare A.I.C. - Pierrel S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Byk Gulden Italia S.p.a., via Giotto, 1, Cormano (Milano), codice fiscale 00696360155, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione «400» 12 compresse 400 mg vecchio numero di A.I.C. 016816047, data decreto prima autorizzazione 2 aprile 1990, data ultimo decreto 2 aprile 1990, nuovo numero di A.I.C. 016816050 (base 10) 0G15TI (base 32).

Estratto decreto n. 883 del 28 dicembre 1995

Specialità medicinale: DOLOFLEX

Titolare A.I.C. - Pierrel S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Byk Gulden Italia S.p.a., via Giotto, 1, Cormano (Milano), codice fiscale 00696360155, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 10 compresse, vecchio numero di A.I.C. 021273038, data decreto prima autorizzazione 29 settembre 1982, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo numero di A.I.C. 021273040 (base 10) 0N96GJ (base 32).

Estratto decreto n. 884 del 28 dicembre 1995

Specialità medicinale: VALEROMILL

Titolare A.I.C. - Pierrel S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Byk Gulden Italia S.p.a., via Giotto, 1, Cormano (Milano), codice fiscale 00696360155, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 30 confetti vecchio numero di A.I.C. 002441020, data decreto prima autorizzazione 13 ottobre 1983, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo numero di A.I.C. 002441044 (base 10) 02BHUN (base 32).

Estratto decreto n. 885 del 28 dicembre 1995

Specialità medicinale: RESPIRO

Titolare A.I.C. - Pierrel S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Byk Gulden Italia S.p.a., via Giotto, 1, Cormano (Milano), codice fiscale 00696360155, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione flacone 20 ml vecchio numero di A.I.C. 012321016, data decreto prima autorizzazione 28 luglio 1981, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo numero di A.I.C. 012321028 (base 10) 0CS084 (base 32).

Estratto decreto n. 886 del 28 dicembre 1995

Specialità medicinale: FAVE DI FUCA

Titolare A.I.C. - Milanfarma S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Roche S.p.a., piazza Durante, 11, Milano, codice fiscale 00747170157, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 40 confetti vecchio numero di A.I.C. 008637011, data decreto prima autorizzazione 2 luglio 1985, data ultimo decreto 2 luglio 1985, nuovo numero di A.I.C. 008637047 (base 10) 087LMR (base 32);

confezione 30 confetti, vecchio numero di A.I.C. 008637035, data decreto prima autorizzazione 9 dicembre 1985, data ultimo decreto 9 dicembre 1985, nuovo numero di A.I.C. 008637050 (base 10) 087LMU (base 32).

Estratto decreto n. 887 del 28 dicembre 1995

Specialità medicinale: VEGEBYL

Titolare A.I.C. - Milanfarma S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Roche S.p.a., piazza Durante, 11, Milano, codice fiscale 00747170157, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 25 confetti vecchio numero di A.I.C. 001113012, data decreto prima autorizzazione 28 agosto 1973, data ultimo decreto 7 maggio 1991, nuovo numero di A.I.C. 001113051 (base 10) 011YYV (base 32);

confezione sciroppo 200 g vecchio numero di A.I.C. 001113036, data decreto prima autorizzazione 28 luglio 1983, data ultimo decreto 7 maggio 1991, nuovo numero di A.I.C. 001113063 (base 10) 011YZ7 (base 32);

confezione sciroppo 400 g vecchio numero di A.I.C. 001113048, data decreto prima autorizzazione 28 luglio 1983, data ultimo decreto 7 maggio 1991, nuovo numero di A.I.C. 001113075 (base 10) 011YZM (base 32).

Estratto decreto n. 888 del 28 dicembre 1995

Specialità medicinale: QUILTAN

Titolare A.I.C. - Milanfarma S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Roche S.p.a., piazza Durante, 11, Milano, codice fiscale 00747170157, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 25 confetti vecchio numero di A.I.C. 005819053, data decreto prima autorizzazione 31 luglio 1986, data ultimo decreto 31 luglio 1986, nuovo numero di A.I.C. 005819065 (base 10) 05KLPT (base 32).

Estratto decreto n. 889 del 28 dicembre 1995

Specialità medicinale: MEZEN

Titolare A.I.C. - Hammer Pharma S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Errekappa Euroterapici S.p.a., via Ciro Menotti, 1/A, Milano, codice fiscale 09674060158, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 20 compresse 30 mg: vecchio numero di A.I.C. 026417055, data decreto prima autorizzazione 27 luglio 1987, data ultimo decreto 25 marzo 1988, nuovo numero di A.I.C. 026417117 (base 10) 0T65YX (base 32).

Estratto decreto n. 890 del 28 dicembre 1995

Specialità medicinale: MIOCHOL

Titolare A.I.C. - Iolab Pharmaceuticals Inc., Puerto Rico (USA) (ora Omj Pharmaceuticals Inc.)

Produttore: la produzione e il confezionamento sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Iolab Pharmaceuticals Inc. (ora Omj Pharmaceuticals Inc.) - Puerto Rico (USA), mentre i controlli vengono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Ciba Vision A.G. - Hettlingen (Svizzera).

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Ciba Vision S.r.l., via E. Mattei, 17, Marcon (Venezia), codice fiscale 01637810126, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione soluz. intraoculare 2 ml 1:100: vecchio numero di A.I.C. 027294014, data decreto prima autorizzazione 31 dicembre 1994, data ultimo decreto 31 dicembre 1994, nuovo numero di A.I.C. 027294026 (base 10) 0U0YBB (base 32).

Estratto decreto n. 891 del 28 dicembre 1995

Specialità medicinale: CETRAZIL

Titolare A.I.C. - Herdel S.r.l.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed i controlli sono ora effettuati presso l'officina farmaceutica della società C.T. Laboratorio farmaceutico, sita in Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Virginia farmaceutici S.r.l., piazza Amendola, 3, Milano, codice fiscale 10433130159, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 8 capsule 500 mg: vecchio numero di A.I.C. 025506027, data decreto prima autorizzazione 20 dicembre 1984, data ultimo decreto 19 giugno 1987, nuovo numero di A.I.C. 025506039 (base 10) 0SBD7R (base 32);

confezione flac. sospens. estemp. 5% 100 ml: vecchio numero di A.I.C. 025506027, data decreto prima autorizzazione 20 dicembre 1987, data ultimo decreto 19 giugno 1987, nuovo numero di A.I.C. 025506041 (base 10) 0SBD7T (base 32).

Estratto decreto n. 892 del 28 dicembre 1995

Specialità medicinale: PERGANIT

Titolare A.I.C. - Schwarz Pharma S.p.a.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed i controlli sono ora effettuati oltre che presso l'officina farmaceutica Schwarz Pharma AG - Monheim (R.F.T.) come già autorizzato, anche presso l'officina consortile Astra farmaceutici S.p.a., sita in Capua, strada statale Appia.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Astra AB - Sodertalje (Svezia), rappresentata in Italia da Astra farmaceutici S.p.a., via degli Artigianelli, 10, Milano, codice fiscale 07968910153, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione soluzione 10 fiale 10 ml: vecchio numero di A.I.C. 027317015, data decreto prima autorizzazione 31 ottobre 1994, data ultimo decreto 31 ottobre 1994, nuovo numero di A.I.C. 027317039 (base 10) 0U1NTH (base 32);

confezione soluzione 1 flacone 50 ml: vecchio numero di A.I.C. 027317027, data decreto prima autorizzazione 31 ottobre 1994, data ultimo decreto 31 ottobre 1994, nuovo numero di A.I.C. 027317041 (base 10) 0U1N[illegible] (base 32).

Estratto decreto n. 893 del 28 dicembre 1995

Specialità medicinale: ULCODINA

Titolare A.I.C. - Farmaceutici Locatelli S.r.l.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta SO.SE. Pharma S.r.l., via Matteotti, 16, Pomezia (Roma), codice fiscale 01163980681, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 50 compresse 400 mg: vecchio numero di A.I.C. 024215042, data decreto prima autorizzazione 4 novembre 1982, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo numero di A.I.C. 024215079 (base 10) 0R2ZK7 (base 32);

confezione 30 bustine 800 mg: vecchio numero di A.I.C. 024215067, data decreto prima autorizzazione 18 novembre 1987, data ultimo decreto 18 novembre 1987, nuovo numero di A.I.C. 024215081 (base 10) 0R2ZK9 (base 32).

Estratto decreto n. 894 del 28 dicembre 1995

Specialità medicinale: PRIMESIN

Titolare A.I.C. - Wander S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Knoll farmaceutici S.p.a., via Soperga, 37/39, Milano, codice fiscale 00868480153, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 28 capsule 20 mg: vecchio numero di A.I.C. 029416017, data decreto prima autorizzazione 10 aprile 1995, data ultimo decreto 10 aprile 1995, nuovo numero di A.I.C. 029416031 (base 10) 0W1QLZ (base 32);

confezione 14 capsule 40 mg: vecchio numero di A.I.C. 029416029, data decreto prima autorizzazione 10 aprile 1995, data ultimo decreto 10 aprile 1995, nuovo numero di A.I.C. 029416043 (base 10) 0W1QMC (base 32).

Estratto decreto n. 895 del 28 dicembre 1995

Specialità medicinale: MONOS

Titolare A.I.C. - SmithKline Beecham S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Selvi Laboratorio bioterapico S.p.a., via G. Squarcialupo, 58, Roma, codice fiscale 10717650153, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 6 compresse 150 mg: vecchio numero di A.I.C. 028048039, data decreto prima autorizzazione 13 febbraio 1993, data ultimo decreto 13 febbraio 1993, nuovo numero di A.I.C. 028048054 (base 10) 0URYPQ (base 32);

confezione 6 compresse 200 mg: vecchio numero di A.I.C. 028048041, data decreto prima autorizzazione 13 febbraio 1993, data ultimo decreto 13 febbraio 1993, nuovo numero di A.I.C. 028048066 (base 10) 0URYQ2 (base 32).

Estratto decreto n. 896 del 28 dicembre 1995

Specialità medicinale: ANTIPULMINA

Titolare A.I.C. - Lisapharma S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Pharmaland S.A., via dei Casetti, 21, Borgomaggiore (R.S.M.), codice fiscale 91024150400, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione pomata 50 g: vecchio numero di A.I.C. 009644081, data decreto prima autorizzazione 2 novembre 1988, data ultimo decreto 2 novembre 1988, nuovo numero di A.I.C. 009644093 (base 10) 096B1X (base 32).

Estratto decreto n. 897 del 28 dicembre 1995

Specialità medicinale: BLOX.

Titolare A.I.C. - Biomedica Foscama - Industria chimico farmaceutica S.r.l.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Whitehall Italia S.p.a., via Puccini, 3, Milano, codice fiscale 00735010159, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 30 capsule: vecchio numero di A.I.C. 023712019, data decreto prima autorizzazione 3 novembre 1978, data ultimo decreto 13 settembre 1985, nuovo numero di A.I.C. 023712045 (base 10) 0QMN9F (base 32).

Estratto decreto n. 898 del 28 dicembre 1995

Specialità medicinale: BUTAL.

Titolare A.I.C.- Max Farma S.r.l.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Duncan farmaceutici S.p.a., via A. Fleming, 2, Verona, codice fiscale 00455000232, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 30 compresse 4 mg: vecchio numero di A.I.C. 026911038, data decreto prima autorizzazione 18 febbraio 1993, data ultimo decreto 18 febbraio 1993, nuovo numero di A.I.C. 026911053 (base 10) 0TP8BF (base 32);

confezione 30 compresse 8 mg: vecchio numero di A.I.C. 026911040, data decreto prima autorizzazione 18 febbraio 1993, data ultimo decreto 18 febbraio 1993, nuovo numero di A.I.C. 026911065 (base 10) 0TP8BT (base 32).

Estratto decreto n. 899 del 28 dicembre 1995

Specialità medicinale: CONDROSULF.

Titolare A.I.C. - Mediolanum farmaceutici S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Ibsa farmaceutici Italia S.r.l., viale Bianca Maria, 31, Milano, codice fiscale 10616310156, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 20 capsule 400 mg: vecchio numero di A.I.C. 028784015, data decreto prima autorizzazione 29 ottobre 1994, data ultimo decreto 29 ottobre 1994, nuovo numero di A.I.C. 028784039 (base 10) 0VGFF7 (base 32).

confezione 20 bustine 400 mg: vecchio numero di A.I.C. 028784027, data decreto prima autorizzazione 29 ottobre 1994, data ultimo decreto 29 ottobre 1994, nuovo numero di A.I.C. 028784041 (base 10) 0VGFF9 (base 32).

Estratto decreto n. 900 del 28 dicembre 1995

Specialità medicinale: SOBREPIN.

Titolare A.I.C. - Camillo Corvi S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Roche S.p.a., piazza Durante, 11, Milano, codice fiscale 00747170157, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione AD IM 10 fiale 4 ml: vecchio numero di A.I.C. 021481015, data decreto prima autorizzazione 28 luglio 1969, data ultimo decreto 14 maggio 1990, nuovo numero di A.I.C. 021481193 (base 10) 0NHKR9 (base 32);

confezione BB IM 10 fiale 2 ml: vecchio numero di A.I.C. 021481027, data decreto prima autorizzazione 7 novembre 1970, data ultimo decreto 14 maggio 1990, nuovo numero di A.I.C. 021481205 (base 10) 0NHKRP (base 32);

confezione 10 supposte 200 mg: vecchio numero di A.I.C. 021481039, data decreto prima autorizzazione 28 luglio 1969, data ultimo decreto 14 maggio 1990, nuovo numero di A.I.C. 021481217 (base 10) 0NHKS1 (base 32);

confezione BB 10 supposte 100 mg: vecchio numero di A.I.C. 021481041, data decreto prima autorizzazione 7 novembre 1970, data ultimo decreto 14 maggio 1990, nuovo numero di A.I.C. 021481229 (base 10) 0NHKSF (base 32);

confezione lattanti 10 supposte 20 mg: vecchio numero di A.I.C. 021481054, data decreto prima autorizzazione 7 novembre 1970, data ultimo decreto 14 maggio 1990, nuovo numero di A.I.C. 021481231 (base 10) 0NHKSH (base 32);

confezione aerosol 10 fiale 3 ml: vecchio numero di A.I.C. 021481066, data decreto prima autorizzazione 20 novembre 1971, data ultimo decreto 14 maggio 1990, nuovo numero di A.I.C. 021481243 (base 10) 0NHKSV (base 32);

confezione flacone sciroppo 200 ml: vecchio numero di A.I.C. 021481078, data decreto prima autorizzazione 5 giugno 1981, data ultimo decreto 14 maggio 1990, nuovo numero di A.I.C. 021481256 (base 10) 0NHKT8 (base 32);

confezione 20 capsule 200 mg: vecchio numero di A.I.C. 021481104, data decreto prima autorizzazione 6 giugno 1981, data ultimo decreto 14 maggio 1990, nuovo numero di A.I.C. 021481268 (base 10) 0NHKTN (base 32);

confezione 24 bustine granul. 100 mg: vecchio numero di A.I.C. 021481130, data decreto prima autorizzazione 5 giugno 1981, data ultimo decreto 14 maggio 1990, nuovo numero di A.I.C. 021481270 (base 10) 0NHKTQ (base 32);

confezione 60 bustine 300 mg: vecchio numero di A.I.C. 021481167, data decreto prima autorizzazione 18 settembre 1984, data ultimo decreto 14 maggio 1990, nuovo numero di A.I.C. 021481282 (base 10) 0NHKU2 (base 32);

confezione flacone gocce 25 ml: vecchio numero di A.I.C. 021481179, data decreto prima autorizzazione 18 settembre 1984, data ultimo decreto 14 maggio 1990, nuovo numero di A.I.C. 021481294 (base 10) 0NHKUG (base 32);

confezione flacone gocce 40 ml: vecchio numero di A.I.C. 021481181, data decreto prima autorizzazione 18 settembre 1984, data ultimo decreto 14 maggio 1990, nuovo numero di A.I.C. 021481306 (base 10) 0NHKUU (base 32).

Estratto decreto n. 901 del 28 dicembre 1995

Specialità medicinale: SUMADOL.

Titolare A.I.C. - Italfarmaco S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Duncan farmaceutici S.p.a., via A. Fleming, 2, Verona, codice fiscale 00455000232, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 2 sir. 6 mg senza autoiniettore: vecchio numero di A.I.C. 027977038, data decreto prima autorizzazione 28 novembre 1991, data ultimo decreto 28 novembre 1991, nuovo numero di A.I.C. 027977091 (base 10) 0UPTD3 (base 32);

confezione 4 compresse 100 mg: vecchio numero di A.I.C. 027977053, data decreto prima autorizzazione 28 novembre 1991, data ultimo decreto 28 novembre 1991, nuovo numero di A.I.C. 027977103 (base 10) 0UPTDH (base 32);

confezione 2 sir. 6 mg/autoiniett. penkit: vecchio numero di A.I.C. 027977065, data decreto prima autorizzazione 6 ottobre 1993, data ultimo decreto 6 ottobre 1993, nuovo numero di A.I.C. 027977115 (base 10) 0UPTDV (base 32).

Estratto decreto n. 902 del 28 dicembre 1995

Specialità medicinale: CRISOFIN.

Titolare A.I.C. - Allergan S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Sark S.p.a., via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 03878810153, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 30 compresse rivestite 3 mg: vecchio numero di A.I.C. 025498015, data decreto prima autorizzazione 20 dicembre 1984, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo numero di A.I.C. 025498027 (base 10) 0SB4FC (base 32).

Le ditte titolari dell'A.I.C. dovranno far pervenire al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale autodichiarazione, a firma autenticata, del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato.

Le confezioni delle specialità di cui al presente decreto contraddistinte dai nuovi numeri di A.I.C. potranno essere dispensate al pubblico solo a partire dalla data che la nuova società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione sulla parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione e dei farmaci (ex Direzione generale del servizio farmaceutico). La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico delle confezioni della specialità riportanti il nuovo titolare dell'A.I.C. e i nuovi numeri di registrazione. A decorrere dalla data di cui al primo comma del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati a nome della vecchia società titolare dell'A.I.C. e contraddistinti dai vecchi numeri di A.I.C. riportati. A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensate al pubblico solo le confezioni contraddistinte dai nuovi numeri di A.I.C. e riportate nel presente decreto.

96A0300

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 gennaio 1996

Dollaro USA	1584,00
ECU	1981,11
Marco tedesco	1073,54
Franco francese	314,13
Lira sterlina	2399,13
Fiorino olandese	958,66
Franco belga	52,243
Peseta spagnola	12,730
Corona danese	277,53
Lira irlandese	2488,62
Dracma greca	6,528
Escudo portoghese	10,371
Dollaro canadese	1161,72
Yen giapponese	15,028
Franco svizzero	1330,76
Scellino austriaco	152,66
Corona norvegese	244,99
Corona svedese	236,49
Marco finlandese	353,49
Dollaro australiano	1167,41

96A0433

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Romano d'Ezzelino

Con decreto 11 maggio 1995, n. TA-203/LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, ex alveo della Roggia Rossa, e della parte di manufatto soprainsistente, sito nel comune di Romano d'Ezzelino (Vicenza), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10, mappale n. 825, di superficie di Ha 0 02.51, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 18 marzo 1987, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza che fa parte integrante del citato decreto.

96A0264

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili in comune di Arzignano

Con decreto 11 maggio 1995, n. TA-210/LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, ex alveo di Roggia demaniale, sito nel comune di Arzignano (Vicenza), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 13, mappale n. 759, di superficie di Ha 0 01.04, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 17 maggio 1988, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 11 maggio 1995, n. TA-209/LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, ex alveo di Roggia demaniale, sito nel comune di Arzignano (Vicenza), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 12, mappale n. 800 di mq 44, ed al foglio n. 13, mappali n. 752 di mq 85, n. 579 di mq 100 e n. 581 di mq 24, per una superficie complessiva di Ha 0.02.53, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 18 gennaio 1988, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 11 maggio 1995, n. TA-207/LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, ex alveo di Roggia demaniale, e della porzione di fabbricato soprainsistente, sito nel comune di Arzignano (Vicenza), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 12, mappali n. 799 di mq 38 e n. 847 di mq 71, ed al foglio n. 13, mappale n. 571 di mq 55, per una superficie complessiva di Ha 0 01.64, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 3 febbraio 1988, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 11 maggio 1995, n. TA-211/LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, ex alveo di Roggia demaniale, e della porzione di fabbricato soprainsistente, sito nel comune di Arzignano (Vicenza), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 12, mappale n. 832, di superficie di Ha 0 00 67, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 3 febbraio 1988, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 11 maggio 1995, n. TA-212/LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, ex alveo di Roggia demaniale, sito nel comune di Arzignano (Vicenza), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 13, mappale n. 658, di superficie di Ha 0.02.10, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 15 gennaio 1986, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 11 maggio 1995, n. TA-206/LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, ex alveo di Roggia demaniale, e della parte di manufatto soprainsistente, sito nel comune di Arzignano (Vicenza), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 12, mappale n. 822, di superficie di Ha 0.01.40, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 18 gennaio 1988, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza che fa parte integrante del citato decreto.

96A0265

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Lotteria Nazionale Italia 1995
(Estrazione del 6 e 7 gennaio 1996)

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria Nazionale Italia - Estrazione 6 e 7 gennaio 1996 in Roma

A) PREMI DI PRIMA CATEGORIA:

1) Biglietto serie I 762139 di £ 7 miliardi abbinato alla scommessa "Bici spegne candele",
2) Biglietto serie AG 821100 di £ 4 miliardi e 500 milioni abbinato alla scommessa "Moltiplica e divide',
3) Biglietto serie AB 287576 di £ 3 miliardi abbinato alla scommessa "Opere letterarie",
4) Biglietto serie N 085562 di £. 2 miliardi e 500 milioni abbinato alla scommessa "Bandiere del mondo",
5) Biglietto serie AN 541209 di £ 2 miliardi abbinato alla scommessa "Canestri a raffica",
6) Biglietto serie AF 877355 di £ 1 miliardo e 500 milioni abbinato alla scommessa "Traina TIR'

B) PREMI DI SECONDA CATEGORIA:
Premi di £ 250 MILIONI cadauno

1) Biglietto serie A 044659
2) Biglietto serie A 153449
3) Biglietto serie A 442516
4) Biglietto serie A 758731
5) Biglietto serie A 792849
6) Biglietto serie B 458719
7) Biglietto serie B 683889
8) Biglietto serie B 944628
9) Biglietto serie C 151635
10) Biglietto serie C 589495
11) Biglietto serie C 719900
12) Biglietto serie C 872523
13) Biglietto serie D 224180
14) Biglietto serie D 333290
15) Biglietto serie D 508492
16) Biglietto serie D 888377
17) Biglietto serie E 331909
18) Biglietto serie E 657798
19) Biglietto serie F 228238
20) Biglietto serie F 799930
21) Biglietto serie F 888703
22) Biglietto serie F 947621
23) Biglietto serie G 274872
24) Biglietto serie I 455820
25) Biglietto serie I 512765
26) Biglietto serie I 996380
27) Biglietto serie L 223397
28) Biglietto serie L 381360
29) Biglietto serie L 602582
30) Biglietto serie L 632280
31) Biglietto serie L 880434
32) Biglietto serie M 595524
33) Biglietto serie M 687758
34) Biglietto serie M 857071
35) Biglietto serie M 877934
36) Biglietto serie M 984002
37) Biglietto serie N 469722
38) Biglietto serie N 812855
39) Biglietto serie P 012854
40) Biglietto serie P 430280
41) Biglietto serie P 807370
42) Biglietto serie P 966934
43) Biglietto serie Q 143628
44) Biglietto serie Q 602869
45) Biglietto serie R 326237
46) Biglietto serie R 524031
47) Biglietto serie S 048425
48) Biglietto serie S 605567
49) Biglietto serie S 687335
50) Biglietto serie T 789517
51) Biglietto serie T 921460
52) Biglietto serie U 091709
53) Biglietto serie U 384349
54) Biglietto serie U 513075
55) Biglietto serie U 971348
56) Biglietto serie V 139563
57) Biglietto serie V 746722
58) Biglietto serie Z 484412
59) Biglietto serie Z 859197
60) Biglietto serie AA 207869
61) Biglietto serie AA 890384
62) Biglietto serie AA 940599
63) Biglietto serie AB 144467
64) Biglietto serie AC 344168
65) Biglietto serie AC 604563
66) Biglietto serie AC 697368

67) Biglietto serie AD 140453
68) Biglietto serie AD 601347
69) Biglietto serie AD 699824
70) Biglietto serie AE 316133
71) Biglietto serie AE 492323
72) Biglietto serie AE 740687
73) Biglietto serie AE 947721
74) Biglietto serie AF 195251
75) Biglietto serie AF 603252
76) Biglietto serie AF 860928
77) Biglietto serie AG 203401
78) Biglietto serie AG 867184
79) Biglietto serie AI 272736
80) Biglietto serie AI 408826
81) Biglietto serie AI 541582
82) Biglietto serie AI 559524
83)Biglietto serie AI 714263
84) Biglietto serie AI 826609
85) Biglietto serie AL 232157
86) Biglietto serie AL 398854
87) Biglietto serie AL 531294
88) Biglietto serie AL 678142
89) Biglietto serie AL 746622
90) Biglietto serie AL 942928
91) Biglietto serie AL 946613
92) Biglietto serie AM 135711
93) Biglietto serie AM 388949
94) Biglietto serie AM 400391
95) Biglietto serie AM 827381
96) Biglietto serie AN 001153
97) Biglietto serie AN 354281
98) Biglietto serie AO 034846
99) Biglietto serie AO 355164
100) Biglietto serie AO 645589

C) PREMI DI TERZA CATEGORIA:
Premi di £. 50 MILIONI cadauno

1) Biglietto serie A 092663
2) Biglietto serie A 334695
3) Biglietto serie A 574280
4) Biglietto serie A 578498
5) Biglietto serie A 593423
6) Biglietto serie A 767773
7) Biglietto serie A 874888
8) Biglietto serie A 969821
9) Biglietto serie A 998160
10) Biglietto serie B 114194
11) Biglietto serie B 164297
12) Biglietto serie B 316925
13) Biglietto serie B 389891
14) Biglietto serie B 439925
15) Biglietto serie B 460366
16) Biglietto serie B 600184
17) Biglietto serie B 802611
18) Biglietto serie B 804209
19) Biglietto serie B 826492
20) Biglietto serie B 904369
21) Biglietto serie C 123008
22) Biglietto serie C 139299
23) Biglietto serie C 189567
24) Biglietto serie C 312868
25) Biglietto serie C 406045
26) Biglietto serie C 556706
27) Biglietto serie C 839876
28) Biglietto serie C 908987
29) Biglietto serie C 913616
30) Biglietto serie C 915319
31) Biglietto serie D 016830
32) Biglietto serie D 096606
33) Biglietto serie D 230754
34) Biglietto serie D 259124
35) Biglietto serie D 376397
36) Biglietto serie D 378337
37) Biglietto serie D 393430
38) Biglietto serie D 401421
39) Biglietto serie D 406898
40) Biglietto serie D 447950
41) Biglietto serie D 665157
42) Biglietto serie D 772812
43) Biglietto serie D 791789
44 Biglietto serie D 841945
45) Biglietto serie D 849368
46) Biglietto serie E 054372
47) Biglietto serie E 106259
48) Biglietto serie E 545014
49) Biglietto serie E 600745
50) Biglietto serie E 854220
51) Biglietto serie E 896255
52) Biglietto serie E 918556
53) Biglietto serie F 071608
54) Biglietto serie F 134978
55) Biglietto serie F 182941
56) Biglietto serie F 202042

57) Biglietto serie F 216613
58) Biglietto serie F 218443
59) Biglietto serie F 300645
60) Biglietto serie F 358018
61) Biglietto serie F 419422
62) Biglietto serie F 448390
63) Biglietto serie F 475769
64) Biglietto serie F 499075
65) Biglietto serie F 517920
66) Biglietto serie F 569877
67) Biglietto serie F 723326
68) Biglietto serie F 737271
69) Biglietto serie F 786333
70) Biglietto serie F 962918
71) Biglietto serie F 975912
72) Biglietto serie F 986745
73) Biglietto serie G 222627
74) Biglietto serie G 361607
75) Biglietto serie G 445729
76) Biglietto serie G 510929
77) Biglietto serie G 560643
78) Biglietto serie G 584446
79) Biglietto serie G 590258
80) Biglietto serie G 598144
81) Biglietto serie G 620292
82) Biglietto serie G 729604
83) Biglietto serie G 745458
84) Biglietto serie G 772681
85) Biglietto serie G 773336
86) Biglietto serie G 841529
87) Biglietto serie G 913350
88) Biglietto serie G 920665
89) Biglietto serie I 162777
90) Biglietto serie I 173266
91) Biglietto serie I 173843
92) Biglietto serie I 213630
93) Biglietto serie I 233749
94) Biglietto serie I 311390
95) Biglietto serie I 406857
96) Biglietto serie I 456038
97) Biglietto serie I 545323
98) Biglietto serie I 566348
99) Biglietto serie I 581273
100) Biglietto serie I 774694
101) Biglietto serie I 905581
102) Biglietto serie I 908001
103) Biglietto serie L 003507
104) Biglietto serie L 105867
105) Biglietto serie L 135407
106) Biglietto serie L 170634
107) Biglietto serie L 229177
108) Biglietto serie L 230854
109) Biglietto serie L 455866
110) Biglietto serie L 470525
111) Biglietto serie L 586027
112) Biglietto serie L 788802
113) Biglietto serie L 791367
114) Biglietto serie L 800109
115) Biglietto serie L 824479
116) Biglietto serie M 013860
117) Biglietto serie M 045478
118) Biglietto serie M 536681
119) Biglietto serie M 652951
120) Biglietto serie M 689932
121) Biglietto serie M 940019
122) Biglietto serie N 029188
123) Biglietto serie N 172471
124) Biglietto serie N 492408
125) Biglietto serie N 638461
126) Biglietto serie N 641457
127) Biglietto serie N 660774
128) Biglietto serie N 704524
129) Biglietto serie N 715076
129) Biglietto serie N 716242
130) Biglietto serie N 738557
131) Biglietto serie N 984376
132) Biglietto serie O 008706
133) Biglietto serie O 107127
134) Biglietto serie O 165206
135) Biglietto serie O 391052
136) Biglietto serie O 391949
137) Biglietto serie O 442723
138) Biglietto serie O 481772
139) Biglietto serie O 545310
140) Biglietto serie O 585834
141) Biglietto serie O 656439
142) Biglietto serie O 715834
143) Biglietto serie O 743354
144) Biglietto serie O 858655
145) Biglietto serie O 882862
146) Biglietto serie O 907666
147) Biglietto serie O 908528
148) Biglietto serie O 914931
149) Biglietto serie O 980467
150) Biglietto serie P 025571
151) Biglietto serie P 082746
152) Biglietto serie P 136946
153) Biglietto serie P 161580
154) Biglietto serie P 176312
155) Biglietto serie P 350006
156) Biglietto serie P 400886
157) Biglietto serie P 552728
158) Biglietto serie P 681123
159) Biglietto serie P 685114
160) Biglietto serie P 696567
161) Biglietto serie P 763900
162) Biglietto serie P 767596
163) Biglietto serie P 768138
164) Biglietto serie P 811523
165) Biglietto serie P 869630

166) Biglietto serie P 869961
167) Biglietto serie P 898745
168) Biglietto serie P 953232
169) Biglietto serie P 974220
170) Biglietto serie Q 029554
171) Biglietto serie Q 081825
172) Biglietto serie Q 225511
173) Biglietto serie Q 241933
174) Biglietto serie Q 243424
175) Biglietto serie Q 271346
176) Biglietto serie Q 303789
177) Biglietto serie Q 306356
178) Biglietto serie Q 451583
179) Biglietto serie Q 507125
180) Biglietto serie Q 523141
181) Biglietto serie Q 525314
182) Biglietto serie Q 612911
183) Biglietto serie Q 620227
184) Biglietto serie Q 639883
185) Biglietto serie Q 787149
186) Biglietto serie Q 974542
187) Biglietto serie Q 985019
188) Biglietto serie R 141144
189) Biglietto serie R 148625
190) Biglietto serie R 341130
191) Biglietto serie R 375262
192) Biglietto serie R 452409
193) Biglietto serie R 605075
194) Biglietto serie R 773838
195) Biglietto serie R 839799
196) Biglietto serie R 880420
197) Biglietto serie R 882808
198) Biglietto serie S 037213
199) Biglietto serie S 109146
200) Biglietto serie S 155046
201) Biglietto serie S 174649
202) Biglietto serie S 210673
203) Biglietto serie S 228198
204) Biglietto serie S 244624
205) Biglietto serie S 302368
206) Biglietto serie S 340482
207) Biglietto serie S 387370
208) Biglietto serie S 695447
209) Biglietto serie S 836413
210) Biglietto serie S 944348
211) Biglietto serie T 067226
212) Biglietto serie T 226860
213) Biglietto serie T 241628
214) Biglietto serie T 257784
215) Biglietto serie T 260562
216) Biglietto serie T 426574
217) Biglietto serie T 488609
218) Biglietto serie T 510755
219) Biglietto serie T 579230
220) Biglietto serie T 660671
221) Biglietto serie T 685171
222) Biglietto serie T 742712
223) Biglietto serie T 888280
224) Biglietto serie U 000471
225) Biglietto serie U 019548
226) Biglietto serie U 103384
227) Biglietto serie U 176333
228) Biglietto serie U 242734
229) Biglietto serie U 359329
230) Biglietto serie U 373346
231) Biglietto serie U 576000
232) Biglietto serie U 587028
233) Biglietto serie U 600249
234) Biglietto serie U 606062
235) Biglietto serie U 621337
236) Biglietto serie U 684914
237) Biglietto serie U 690225
238) Biglietto serie U 700805
239) Biglietto serie U 712646
240) Biglietto serie U 786676
241) Biglietto serie U 852510
242) Biglietto serie U 883609
243) Biglietto serie V 050892
244) Biglietto serie V 107368
245) Biglietto serie V 383262
246) Biglietto serie V 400459
247) Biglietto serie V 416362
248) Biglietto serie V 446983
249) Biglietto serie V 457459
250) Biglietto serie V 498773
251) Biglietto serie V 581242
252) Biglietto serie V 617847
253) Biglietto serie V 680365
254) Biglietto serie V 709142
255) Biglietto serie V 729572
256) Biglietto serie V 875847
257) Biglietto serie Z 017461
258) Biglietto serie Z 022870
259) Biglietto serie Z 087746
260) Biglietto serie Z 209361
261) Biglietto serie Z 322054
262) Biglietto serie Z 434275
263) Biglietto serie Z 443128
264) Biglietto serie Z 447037
265) Biglietto serie Z 457148
266) Biglietto serie Z 564733
267) Biglietto serie Z 658076
268) Biglietto serie Z 671620
269) Biglietto serie Z 692649
270) Biglietto serie Z 797105
271) Biglietto serie AA070875
272) Biglietto serie AA117556
273) Biglietto serie AA331672
274) Biglietto serie AA466012
275) Biglietto serie AA495328

276) Biglietto serie AA 550609
277) Biglietto serie AA 716456
278) Biglietto serie AA 727555
279) Biglietto serie AA 809620
280) Biglietto serie AA 818726
281) Biglietto serie AA 846657
282) Biglietto serie AA 856537
283) Biglietto serie AA 857511
284) Biglietto serie AB 033109
285) Biglietto serie AB 118071
286) Biglietto serie AB 454267
287) Biglietto serie AB 487794
288) Biglietto serie AB 539399
289) Biglietto serie AB 552428
290) Biglietto serie AB 660841
291) Biglietto serie AB 761727
292) Biglietto serie AB 983780
293) Biglietto serie AC 183922
294) Biglietto serie AC 240401
295) Biglietto serie AC 302599
296) Biglietto serie AC 402454
297) Biglietto serie AC 416864
298) Biglietto serie AC 443301
299) Biglietto serie AC 538035
300) Biglietto serie AC 586174
301) Biglietto serie AC 840797
302) Biglietto serie AC 898594
303) Biglietto serie AC 899371
304) Biglietto serie AC 904281
305) Biglietto serie AD 007469
306) Biglietto serie AD 190822
307) Biglietto serie AD 305155
308) Biglietto serie AD 443610
309) Biglietto serie AD 447604
310) Biglietto serie AD 835693
311) Biglietto serie AD 862036
312) Biglietto serie AD 885850
313) Biglietto serie AD 919237
314) Biglietto serie AE 051298
315) Biglietto serie AE 077353
316) Biglietto serie AE 114185
317) Biglietto serie AE 185089
318) Biglietto serie AE 197902
319) Biglietto serie AE 351799
320) Biglietto serie AE 363062
321) Biglietto serie AE 432067
322) Biglietto serie AE 468980
323) Biglietto serie AE 665420
324) Biglietto serie AF 012268
325) Biglietto serie AF 139722
326) Biglietto serie AF 178056
327) Biglietto serie AF 183426
329) Biglietto serie AF 392112
330) Biglietto serie AF 471666
331) Biglietto serie AF 539366
332) Biglietto serie AF 665331
333) Biglietto serie AF 691458
334) Biglietto serie AF 758088
335) Biglietto serie AF 769193
336) Biglietto serie AF 984336
337) Biglietto serie AG 362406
338) Biglietto serie AG 371171
339) Biglietto serie AG 409227
340) Biglietto serie AG 523544
341) Biglietto serie AG 678791
342) Biglietto serie AG 691391
343) Biglietto serie AI 348559
344) Biglietto serie AI 355001
345) Biglietto serie AI 431497
346) Biglietto serie AI 496172
347) Biglietto serie AI 549113
348) Biglietto serie AI 641511
349) Biglietto serie AI 935164
350) Biglietto serie AL 057757
351) Biglietto serie AL 307642
352) Biglietto serie AL 546619
353) Biglietto serie AL 671953
354) Biglietto serie AL 691523
355) Biglietto serie AL 728478
356) Biglietto serie AL 903104
357) Biglietto serie AL 958320
358) Biglietto serie AL 998352
359) Biglietto serie AM 000899
360) Biglietto serie AM 002963
361) Biglietto serie AM 005177
362) Biglietto serie AM 065606
363) Biglietto serie AM 121081
364) Biglietto serie AM 188243
365) Biglietto serie AM 193564
366) Biglietto serie AM 308754
367) Biglietto serie AM 478773
368) Biglietto serie AM 495320
369) Biglietto serie AM 498776
370) Biglietto serie AM 541631
371) Biglietto serie AM 557628
372) Biglietto serie AM 573522
373) Biglietto serie AM 597112
374) Biglietto serie AM 615188
375) Biglietto serie AM 620008
376) Biglietto serie AM 694624
377) Biglietto serie AM 740462
378) Biglietto serie AM 881690
379) Biglietto serie AN 293439
380) Biglietto serie AN 440608
381) Biglietto serie AN 468978
382) Biglietto serie AN 473168
383) Biglietto serie AN 484035
384) Biglietto serie AN 597423
385) Biglietto serie AN 625407
386) Biglietto serie AN 636372

387) Biglietto serie AN 754809
388) Biglietto serie AN 928366
389) Biglietto serie AN 963935
390) Biglietto serie AO 415067
391) Biglietto serie AO 418128
392) Biglietto serie AO 445180
393) Biglietto serie AO 538126
394) Biglietto serie AO 538274
395) Biglietto serie AO 564354
396) Biglietto serie AO 818293
397) Biglietto serie AO 851483
398) Biglietto serie AO 960959
399) Biglietto serie AO 972615
400) Biglietto serie AP 212179

C) PREMI AI VENDITORI DEI BIGLIETTI VINCENTI:

1) Biglietto serie I 762139 £. 12.000.000
2) Biglietto serie AG 821100 £. 10.000.000
3) Biglietto serie AB 287576 £. 9.000.000
4) Biglietto serie N 085562 £. 7.000.000
5) Biglietto serie AN 541209 £. 6.000.000
6) Biglietto serie AF 877355 £. 5.000.000

AI VENDITORI DEI 100 BIGLIETTI VINCENTI PREMI DI SECONDA CATEGORIA £. 1.500.000 CIASCUNO.

AI VENDITORI DEI 400 BIGLIETTI VINCENTI PREMI DI TERZA CATEGORIA £. 850.000 CIASCUNO.

96A0373

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1995 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Luigi Morelli» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pescara, costituita per rogito Di Loreto in data 28 settembre 1957 - rep. 29391/3395 - reg. soc. 894 - tribunale di Pescara - BUSC n. 93/59312;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Melatina - Soc. coop. a r.l.», con sede in Teramo, costituita per rogito Giovanni Battista Bracone in data 22 febbraio 1985 - rep. 13397 - reg. soc. 5107 - tribunale di Teramo - BUSC n. 819;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Smeraldo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Crecchio (Chieti), costituita per rogito Pretaroli in data 5 settembre 1985 - rep. 14175 - reg. soc. 3246 - tribunale di Chieti - BUSC n. 1051/213488.

96A0312

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Accademia nazionale di medicina - Forum per la formazione biomedica», in Roma.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1995 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione «Accademia nazionale di medicina - Forum per la formazione biomedica», con sede in Roma, e ne è stato approvato lo statuto.

96A0334

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la seguente facoltà dell'Università degli studi di Milano, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: N04X «diritto commerciale», per la disciplina «diritto commerciale» (primo corso di laurea).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

96A0351

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare: Q05B «sociologia dei processi culturali», disciplina «sociologia della comunicazione».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A0350

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MESSINA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Messina, vista la legge regionale siciliana n. 29/95, visto il vigente regolamento del personale delle camere di commercio dell'isola, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, preso atto che a breve dovrà essere attuato il registro delle imprese, con deliberazione n. 1029 del 22 dicembre 1995, ha nominato il dirigente del gruppo di lavoro del registro delle ditte *pro tempore*, dott.ssa Olivo Maria Annunziata, conservatore del registro delle imprese.

96A0352

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LIVORNO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno, preso atto che a breve dovrà essere attuato il registro delle imprese, con deliberazione n. 385, adottata in data 19 dicembre 1995, ha nominato il segretario generale dott. Renzo Pratesi conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

96A0353

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GORIZIA

Nomina del conservatore e del sostituto conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, con deliberazione n. 277 del 13 dicembre 1955 ha nominato il segretario generale dott. Renato Chahinian conservatore ed il capo servizio dott. Mario Gallas sostituto conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993 n. 580.

96A0354

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 23 novembre 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante il provvedimento del Ministero della sanità n. 579/1995 del 30 ottobre 1995, alla pag. 32, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'elenco delle specialità medicinali indicate, in fine, deve essere aggiunto: «*NICARPIN "RETARD" 30 capsule 40 mg.*».

96A0356

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 15 dicembre 1995)

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto NFR n. 744 del 29 novembre 1995, alla pag. 43, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, concernente l'immissione in commercio della specialità medicinale: «ISOPURAMIN», dove è scritto: «ISOPURAMIN», leggasi: «ISOPURAMIN *NOVUM*».

96A0355

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 20, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 18 gennaio 1996).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, all'art. 1, comma 3, terzo periodo, riportato alla pag. 19 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «I progetti ed i servizi sperimentali, finalizzati alla riduzione del danno di cui al *comma 3* ...», si legga: «I progetti ed i servizi sperimentali finalizzati alla riduzione del danno di cui al *presente comma* ...».

96A0434

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso la Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	335.000
- semestrale	L.	211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	218.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 96.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materia 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189